



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 337/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii."

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 136 del 26/4/2018);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	2/5/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/5/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 10/05/2018

Testo del Provvedimento

P. L. 337-10 - testo pag. 3
*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28
(Norme in materia di sport nella Regione Calabria)*

Normativa citata

L. R. Calabria 22 novembre 2010, n. 28 pag. 13
Norme in materia di sport nella Regione Calabria

Regolamento Regionale Calabria 29 dicembre 2011, n. 8 pag. 30
Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010

Normativa comparata

L. R. Umbria 12 gennaio 2018, n. 2 pag. 42
Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva

L. R. Emilia Romagna 31 maggio 2017, n. 8 pag. 61
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive

L. R. Basilicata 1 dicembre 2004, n. 26 pag. 68
Nuove norme in materia di Sport



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI

Reggio di Calabria, 3 maggio 2018

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 20485 del. 03.05.2018
 Classificazione.....02.05.....

Cons. Michelangelo Mirabello
 Presidente III Commissione consiliare
 Sanità, Attività sociali, culturali
 e formative

Cons. Giuseppe Aieta
 Presidente II Commissione consiliare
 Bilancio, Programmazione economica,
 Attività produttive, Affari dell'Unione
 Europea e relazioni con l'estero

SETTORE III^A COMMISSIONE
 PRESA IN CARICO

IL 03.05.2018

FIRMA

Manoel

e, p.c.

Dott. Maurizio Priolo
 Segretario Generale

Avv. Ugo Massimilla
 Capo Gabinetto Presidenza

Dott. Maurizio Priolo
 Dirigente Area Assistenza Commissioni

Dott. Antonio Cortellaro
 Dirigente Settore Legislativo

ESCLUSIVAMENTE PER MAIL

OGGETTO: Proposta di legge n. 337/10[^] di iniziativa della Giunta regionale,
 recante: "Modifiche alla Legge Regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii."

Si trasmette la proposta di legge n. 337/10[^], assegnata nel merito a codesta
 Commissione ed alla II[^] per il parere finanziario.

Di quanto sopra sarà data comunicazione al Consiglio regionale nella prima
 seduta utile.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(dott. Rocco Sirio)

Rocco Sirio

IL DIRIGENTE

(Avv. Maria Stefania Lauria)

Maria Stefania Lauria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 337/10^a3^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 20317 del 02.05.2018Classificazione... 01.15.01Deliberazione n. 136 della seduta del 26/04/2018.

Oggetto: Disegno di legge: "Modifiche alla Legge Regionale n. 28/2010 e ss.mm.ii.".

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) **IL PRESIDENTE**Dirigente/i Generale/i: **IL DIRIGENTE GENERALE**
Dott.ssa Sonia TALLARICODirigente/i Settore/i: **Il Dirigente**
D.ssa Consolata Loddò

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X	
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
6	Antonietta RIZZO	Componente	X	
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
8	Francesco ROSSI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma **IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE**
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lett. g, e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale);

RITENUTO che la Legge Regionale n. 28/2010 avente ad oggetto: "*Norme in materia di sport nella Regione Calabria*" necessita di modifiche, in particolare di alcuni articoli la cui applicazione tende a produrre ostacolo e ritardo al procedimento amministrativo, nella formulazione di cui all'allegato A;

CONSIDERATO:

-che con nota prot. n. 67579 del 23/02/2018 è stata trasmessa al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura la proposta di modifica della legge n. 28/2010 da parte del Settore Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio;

-che con nota prot. n. 7193 del 27/02/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura ha trasmesso la suddetta proposta di modifica al Dipartimento Presidenza- Settore Legislativo, richiedendo attività di supporto in merito per la relativa attuazione e approvazione;

PRESO ATTO:

-che le modifiche proposte riguardano sia le norme relative alle Attività Sportive Dilettantistiche che le norme afferenti alle Manifestazioni Sportive;

- che occorre, in particolare, procedere alla modifica dell'art. 14, co.2, per quanto attiene ai termini di scadenza stabiliti dalla vigente legge regionale (30 aprile- 31 dicembre) che non coincidono con le scadenze tecniche imposte dal bilancio e dispone una doppia scadenza in ragione del bilancio societario che appare superflua, causando un inutile aggravio del procedimento;

-che occorre di conseguenza/per l'effetto modificare l'art. 14; co.3, al fine di disporre che "*La Regione approva annualmente entro il 31 luglio una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse*" con riferimento alle Attività Sportive Dilettantistiche;

- che devono essere modificati anche i co. 4-5 dell'art. 15, prevedendo una sola scadenza annuale e relativi alle Manifestazioni Sportive, disponendo che "*Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno*" e che "*La Regione predispone annualmente entro il 30 settembre, una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse*";

- che occorre, altresì, sia nell'art. 14, co.1, che nell'art. 15, co.1 tra i soggetti beneficiari eliminare le "*Società sportive*" poiché nello statuto del Coni è stabilito che vi è l'obbligo della previsione di adeguamento dello statuto da "*Società Sportive*" ad "*Associazioni Sportive Dilettantistiche*" per ottenere il riconoscimento e la relativa iscrizione al Registro;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio Regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge di cui all' allegato A della presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante " Modifiche alla L.R. n. 28/2010";

EVIDENZIATO che la redazione dell'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stata curata con il supporto tecnico-giuridico del Settore Legislativo;

VISTO gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO:

-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;


-che il Dirigente Generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale a voti unanimi,

DELIBERA

- 1.- di approvare le modifiche alla L.n. 28/2010, così come enucleate nell'allegato al presente atto;
- 2.- presentare al Consiglio Regionale il disegno di legge recante " Modifiche Legge Regionale n. 28/2010", di cui all'Allegato A, unitamente alla relazione tecnica di cui all'allegato B, per farne parte integrante e sostanziale;
- 3.- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lett.g) e 39 dello Statuto della regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio Regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- 4.- di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~02 MAG 2018~~ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 136 DEL 26-04-2018
2018

Disegno di legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28 (Norme in materia di sport nella Regione Calabria)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28)

1. L'articolo 14 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole <<società sportive dilettantistiche>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le istanze di concessione dei contributi di cui al comma 1, riferite all'anno sportivo precedente, possono essere presentate al dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile di ciascun anno.>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La graduatoria delle istanze ammesse ai contributi di cui al comma 1 è approvata entro il 31 luglio di ciascun anno.>>.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28)

1. L'articolo 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, è così modificato:

a) nel comma 1, le parole <<società sportive>> sono sostituite dalle seguenti: <<Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

b) nel comma 2, dopo la parola <<organizzati>> sono inserite le seguenti: <<da Associazioni Sportive Dilettantistiche>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le istanze di concessione di contributi ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere presentate al dipartimento della Giunta Regionale competente in materia di politiche dello sport nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento della Giunta Regionale.>>;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le graduatorie delle istanze ammesse ai contributi di cui ai commi 1 e 2 sono approvate entro il 30 settembre di ciascun anno.>>.

Articolo 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2011 ("Regolamento regionale relativo alla legge regionale 22 novembre 2010, n. 28") è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 28, come modificati dalla presente legge, possono essere prorogati o riaperti con motivato decreto del dirigente generale del dipartimento competente in materia di politiche dello sport.

Articolo 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Allegato alla deliberazione
n. 136 del 26-04-2018

Allegato "B"

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Modifiche Legge Regionale n. 28/2010 "Norme in materia di sport nella Regione Calabria"

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Nel 2010 veniva approvata la Legge Regionale n. 28 del 22 novembre per favorire e riconoscere la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, potenziamento di strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

In particolare la legge ha riconosciuto a sostegno dell'attività sportiva dilettantistica nonché per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale che la Regione disponesse la concessione di contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte delle federazioni o enti di appartenenza.

Dalla data di entrata in vigore della L.R. 28/2010, ad oggi, sono state molteplici le domande di richieste di contributo presentate per attività e manifestazioni sportive dilettantistiche.

La legge ha sempre avuto una dotazione finanziaria che fino ad ora ha cercato di soddisfare, seppur parzialmente le richieste presentate che, tuttavia, sembrano aumentare ogni anno di numero ed importo.

Può essere utile, a questo punto, fornire alcuni dati sugli effetti prodotti dai finanziamenti regionali a valere sulla L.R. 28/2010.

Nell'anno 2016 sono state finanziate 47 associazioni sportive e nell'anno 2017 ben 135 tra associazioni e comitati. Da questo dato appare evidente il notevole incremento dei contributi erogati che sono quasi triplicati.

Il sostegno alle attività e manifestazioni sportive ha contribuito negli anni a rafforzare e promuovere l'immagine della Calabria attraendo sul territorio flussi di partecipanti e tecnici addetti del settore provenienti non solo dall'Italia ma anche da diverse parti del mondo.

Obiettivi della Proposta di Legge:

L'obiettivo dell'attuale proposta di modifica della legge sia per quanto riguarda l'art. 14 che per l'art.15 ha lo scopo di riconoscere un'unica scadenza per la presentazione ultima delle richieste di contributo, atteso che la legge, così come formulata, prevedeva per quanto riguarda gli interventi



Allegato "B"

concernenti l'attività sportiva una doppia scadenza delle richieste di contributo, mal conciliandosi tale previsione con le scadenze e i tempi tecnici imposti dal Bilancio Regionale.

Finalità della modifica che si intende proporre è adeguare i termini di scadenza stabiliti dalla vigente legge regionale (30 aprile - 31 dicembre) al fine di migliorare l'attività amministrativa del Settore competente in chiave di efficienza e semplificazione, definendo altresì una graduatoria unica e non più assoggettata al bilancio sociale solare o statutario delle società richiedenti il contributo. Stessa cosa dicasi per gli interventi concernenti le manifestazioni sportive prevedendo una graduatoria unica e adeguando i termini di scadenza che con la vigente legge regionale (31 luglio-31 gennaio) mal si conciliano con le scadenze tecniche imposte dal bilancio ed eliminando altresì l'obbligo di presentazione 90gg prima che comportava lungaggini nella valutazione e redazione delle graduatorie che si protraevano lungo tutto l'arco dell'anno.

Occorre altresì prevedere tra i soggetti beneficiari le Associazioni Sportive dilettantistiche ed eliminare le società sportive che non possono ottenere il riconoscimento e la relativa iscrizione al registro Coni, elemento obbligatorio per accedere ai benefici di cui agli artt. 14 e 15.

Coerenza con i contenuti della programmazione regionale:

Gli obiettivi della proposta di legge sono costruiti in stretta connessione con le finalità e le attività previste dalla programmazione turistica complessiva della Giunta Regionale.

Si intende, infatti, in primis, diffondere la cultura sportiva e nello stesso tempo il benessere dei cittadini attraverso uno stile di vita salutare e nello stesso tempo favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla strategia politica regionale, contribuendo in tal modo ad aumentare la produttività e rafforzare la coesione economica e sociale del territorio, attraverso il sostegno all'attività di Associazioni, Federazioni ed altre Istituzioni riconosciute dal Coni (in Calabria pari a FS 44, DSA 19, EPS 15, CIP 1, ASD 4000 circa). Si intende, altresì, promuovere i flussi del cosiddetto "turismo sportivo" incentivando manifestazioni di elevato livello tecnico-sportivo e di richiamo come ad esempio i ritiri ed allenamenti delle Nazionali di varie specialità sportive, gli eventi a carattere nazionale ed internazionali con testimonial sportivi di eccezione, stages giovanili, etc....con l'intento di proiettare il territorio fuori dai confini regionali, attraverso un'immagine attiva e positiva come quella che lo sport attrae a sé non solo in termini di valorizzazione del territorio ma anche per potenziali investimenti futuri.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:


I beneficiari della norma sono le Società Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti Promozione Sportiva, le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche", riconosciute dal Coni, così come previsto dagli art. 14-15 della medesima legge.

La legge non contempla le Associazioni Sportive Dilettantistiche, che con la presente proposta di modifica, vengono inserite al pari delle altre già indicate; vengono, altresì, eliminate le società sportive per quanto sopra esposto..

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

Oneri finanziari a carico del bilancio regionale per come descritto.



Allegato "B"

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 14,co.1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo sostituisce le Società Sportive Dilettantistiche con le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 14,co.2	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regola i tempi di presentazione delle istanze riferite all'anno sportivo precedente. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, stabilendo che la data di presentazione decorre dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno.
Articolo 14, co. 3	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno venga approvata la graduatoria delle istanze ammesse a contributo di cui al comma 1.
Articolo 15, co.1	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo sostituisce le Società Sportive con le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 15, co.2	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo inserisce tra i soggetti ammessi a contributo anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Articolo 15.co.4	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo regola le modalità di presentazione delle istanze. Viene modificata la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo decorrente dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno, secondo modalità e procedure definite con regolamento della Giunta Regionale.
Articolo 15, co.5	Articolo ordinatorio e definitorio dei principi generali della legge senza diretto impatto economico-finanziario sul bilancio regionale. L'articolo stabilisce che entro il 30 settembre di ciascun anno venga approvata una graduatoria unica delle istanze ammesse a contributo di cui ai commi 1 e 2.

Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2017
Articolo 14 commi 1,2, 3	-----	

Articolo 15 commi 1,2,4,5	Spesa in conto capitale	

	Norma finanziaria (Tabella B)	

Istanza, C/11

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Allegato "B"

Missione	Programma	Titolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Note
06	01	Norme in materia di sport nella regione Calabria	€420.000,00	€350.000,00	€250.000,00	Cap.U 52020111
		Totale	€420.000,00	€350.000,00	€250.000,00	

- oneri di gestione: € 0, la gestione della legge viene effettuata dal personale interno al Settore Promozione Turistica.



Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

Allegato "B"

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:



- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Anno _____
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 110 Altre spese correnti - Titolo 1 Spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi - Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale - Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore Dr.ssa Consolata 

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

Il Direttore Generale IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Sonia TALLARICO

Legge regionale 22 novembre 2010, n. 28

Norme in materia di sport nella Regione Calabria

(BUR n. 21 del 16 novembre 2010, supplemento straordinario n. 2 del 30 novembre 2010)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 11 aprile 2012, n. 11)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 21 gennaio 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 3, comma 1, lettera m); l'articolo 11, commi 5, 6 e 7) e l'articolo 17, comma 1, lettere a) e b).

(La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti articoli)

TITOLO I
FINALITÀ-OBIETTIVI-FUNZIONI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative, promuovendole e valorizzandole attraverso iniziative, strutture e servizi, mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.
2. A tal fine la Regione Calabria:
 - a) promuove lo sport come strumento essenziale per il miglioramento dello stile di vita, nonché come elemento fondamentale per la formazione dei soggetti e per il benessere individuale e collettivo;
 - b) sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali;
 - c) persegue l'equilibrata distribuzione e la congruità degli impianti sportivi e degli spazi aperti, al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività fisico-motorie in un ambiente sicuro e sano, privilegiando la formazione di base dei bambini sia in età pre-scolare che scolare, nonché la pratica sportiva degli adolescenti, dei giovani, delle persone diversamente abili, degli adulti e degli anziani;
 - d) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello nazionale ed internazionale contribuendo a promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
 - e) promuove e finanzia eventi sportivi, da realizzarsi nella regione, che siano inseriti in un circuito internazionale, agonistico, che incidano sull'immagine positiva e determinino ricadute economiche per la Calabria;

- f) promuove la pratica sportiva nel rispetto dell'ambiente, incentivando le strategie d'intervento a minore impatto ambientale e implementando il livello di sicurezza;
- g) riconosce l'importanza dello sport per la tutela della salute e la prevenzione di malattie e di disturbi psico/fisici;
- h) favorisce lo sviluppo di politiche sportive tese a combattere il disagio giovanile e le dipendenze;
- i) promuove la pratica sportiva nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione, in coerenza con le finalità indicate nell'articolo 1, per il benessere dei cittadini, promuove:
 - a) la realizzazione di infrastrutture, impianti e servizi sportivi pubblici e privati, favorendo la riqualificazione delle strutture già esistenti;
 - b) la predisposizione di un regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, nel quale si definiscono gli *standard* strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive, agonistiche e non;
 - c) il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI, che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni sportive, DSA, EPS ed a quelle inserite nella sezione parallela, riservata al CIP, che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche;
 - d) la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti, dei tecnici e degli operatori sportivi, finalizzata all'ottimizzazione delle attività sportive e della tutela della sicurezza e della salute dei praticanti lo sport;
 - e) le attività sportive in ambito pre-scolastico e scolastico, organizzate dal Ministero della pubblica istruzione e dal CONI, con la collaborazione delle FSN, OSA, EPS, dal CIP con la collaborazione delle FF.SS.PP. e OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, in collaborazione con le istituzioni scolastiche pubbliche e utilizzando i locali e le attrezzature anche in orario extrascolastico, con specifici programmi di pratica sportiva;
 - f) le iniziative curate dall'Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive, anche relative all'associazionismo sportivo scolastico;
 - g) il miglioramento degli *standard* qualitativi delle attività delle federazioni sportive, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di promozione sportiva, delle società e dei circoli senza scopo di lucro;
 - h) interventi volti a realizzare gli obiettivi delle politiche sociali integrate, e, in particolare, il recupero e la rieducazione dei disabili, la prevenzione delle malattie e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti;
 - i) l'utilizzo delle strutture regionali, ovvero di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dal CIP, dalle FF.SS.PP., dalle OO.PP. Paralimpiche e dalle D.S.A. Paralimpiche, dalle società

ed associazioni sportive senza fine di lucro, da altri soggetti promotori di eventi particolari se costituiti in associazione temporanea, dalle Università e dalle istituzioni scolastiche;

- j) la tutela e il sostegno degli atleti calabresi di livello internazionale e nazionale, che danno lustro e prestigio allo sport calabrese.

Art. 3*

(Compiti della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport:

- a) adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, il piano regionale triennale degli interventi in materia di sport, per la determinazione degli obiettivi da perseguire, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
- b) realizza gli interventi previsti dal piano triennale regionale e ne verifica la compatibilità con i piani annuali provinciali degli interventi;
- c) verifica il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi allo sviluppo delle strutture sportive;
- d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi statali;
- e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, laddove ne ricorrono i presupposti;
- f) agevola l'accesso al credito, con riferimento ai protocolli d'intesa Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) - CONI e Unione Province d'Italia (UPI) - CONI e ANCI - CIP e UPI - CIP, mediante la stipula di convenzioni con istituti di credito, per l'acquisto, l'adeguamento o la realizzazione e la gestione degli impianti, spazi e attrezzature sportive e per la ricerca scientifica;
- g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale che si svolgono sul territorio regionale anche di natura dilettantistica;
- h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport e della medicina sportiva;
- i) partecipa a manifestazioni ricorrenti di rilievo internazionale o nazionale, che si svolgono nel territorio regionale;
- j) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale;
- k) attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti il settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative;
- l) sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;

*La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. m).

- m) istituisce presso il competente Dipartimento della Giunta regionale gli albi relativi alle figure professionali operanti in ambito sportivo;
 - n) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
 - o) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali per la realizzazione e gestione delle strutture sportive;
 - p) promuove, programma e determina gli obiettivi e i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e Organizzazioni promozionali riconosciute dal CIP.
2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e di promozione turistica.

Art. 4

(Piano regionale di intervento)

1. La Regione, attraverso la previsione in bilancio di appositi fondi, sostiene gli investimenti nel settore sportivo e fa fronte ad alcune categorie di spese di gestione di enti ed associazioni sportive, associazioni sportive scolastiche e istituzioni scolastiche.
2. Gli interventi finanziari possono essere disposti anche attraverso agevolazioni, con modalità di distribuzione differenti in relazione alla tipologia di soggetto beneficiario e di iniziativa.
3. La Regione programma gli interventi nel settore dello sport attraverso il piano triennale di indirizzo generale e i piani annuali specifici di intervento.

Art. 5

(Piano regionale triennale di intervento)

1. La Regione Calabria, su proposta della Commissione regionale per lo sport, adotta, sentito il parere vincolante della competente Commissione consiliare, un piano regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio regionale ed articolato in Piani annuali.
2. Il piano regionale triennale prevede:
 - a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
 - b) i criteri per la selezione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività e alle strutture sportive. Per queste ultime, in particolare:
 - 1) l'adeguamento degli impianti esistenti agli *standard* di sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel rispetto dell'ambiente naturale;
 - 2) il recupero funzionale degli impianti sportivi esistenti, per migliorarne la possibilità di utilizzazione e per favorirne la gestione tecnica, funzionale ed economica;
 - 3) la ristrutturazione, l'ampliamento e il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nei territori in cui risultano carenti;

- 4) la concessione di finanziamenti e di contributi per la ristrutturazione, l'ampliamento, il potenziamento e la realizzazione di impianti sportivi nelle scuole di ogni ordine e grado, da erogare agli enti locali sulla base di specifici bandi pubblici;
 - c) gli indirizzi e i criteri per la predisposizione e l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
 - d) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
 - e) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio economico, con appositi regolamenti di attuazione.
3. Il Piano regionale triennale di intervento è adottato con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere vincolante. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione dell'atto deliberativo.
 4. Il piano regionale triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e ad esso si adeguano le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.

Art. 6

(Piano annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per lo sport, approva il piano annuale d'intervento entro il 31 marzo, ai fini dell'attuazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 5.
2. Il piano annuale d'intervento contiene:
 - a) i progetti degli interventi regionali da realizzare nell'anno di riferimento;
 - b) le iniziative agevolabili e gli interventi di sostegno finanziario previsti dall'articolo 4, comma 2;
 - c) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
 - d) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili per ciascuna tipologia di iniziativa;
 - e) le procedure attuative degli strumenti d'intervento, che, nel caso di iniziative finanziate o cofinanziate da fondi comunitari, sono indicate nelle relative linee di intervento;
 - f) la previsione di interventi per incentivare il turismo sportivo;
 - g) la previsione di interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili di cui alla legge regionale 24 febbraio 1998 n. 5.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sport, in caso di sopraggiunte necessità, anche finanziarie, modifica il piano annuale di intervento in sede attuativa.
4. Il piano annuale d'intervento è pubblicato sul BURC.

Art. 7
(Compiti delle Province)

1. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di intervento:
 - a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
 - b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, o da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture e delle attività sportive, da sottoporre alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
 - d) con il contributo della scuola regionale dello sport del CONI, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, con particolare attenzione alla lotta al *doping*;
 - e) collaborano all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale con i comuni richiedenti;
 - f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
 - g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche e i soggetti privati operanti nel territorio;
 - h) collaborano con le strutture competenti della Regione alla rilevazione dei dati relativi all'ambito sportivo.
2. Ciascuna Provincia adotta il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre, unitamente a una relazione sullo stato di attuazione dei progetti già approvati e sull'efficacia dei relativi interventi.
3. La Regione può sostituirsi alle Province, in caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite ovvero di violazione delle disposizioni della presente legge e degli atti di indirizzo e coordinamento regionali.

Art. 8
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano regionale di interventi:

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
- b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività sportive, da inserire nei piani annuali provinciali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- c) con il contributo del CONI regionale, incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport e della medicina sportiva;
- d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive e all'utenza;
- e) promuovono il collegamento con altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti sul territorio comunale;
- f) forniscono alle strutture regionali competenti i dati relativi all'impiantistica sportiva sul territorio di competenza e ne curano l'aggiornamento annuale.

TITOLO II ORGANISMI

Art. 9

(Commissione regionale per lo sport)

1. È istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.
2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
3. La Commissione è composta da:
 - a) l'assessore regionale allo sport;
 - b) il dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo;
 - c) il dirigente del Settore Sport;
 - d) il Presidente, o un suo delegato, del Comitato regionale del CONI;
 - e) il dirigente, o un suo delegato, dell'Ufficio scolastico regionale;
 - f) un rappresentante delle Università;
 - g) il direttore della scuola regionale del CONI o un suo delegato;
 - h) un delegato dell'UPI;
 - i) un delegato dell'ANCI;

- j) quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI);
- k) due rappresentanti degli EPS;
- l) due esperti in materia sportiva.
4. I rappresentanti degli organismi di cui al comma 3 sono designati entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
5. I rappresentanti di cui alle lettere j), k) e l), del comma 3 sono nominati dalla Giunta regionale, previa valutazione delle competenze sportive acquisite, *a seguito di avviso pubblico*¹.
6. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale allo sport, ovvero, in sua assenza, dal dirigente generale del Dipartimento turismo, sport e spettacolo ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal dirigente del Settore Sport.
7. La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'Assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:
- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.
10. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente del Servizio della struttura regionale competente in materia di sport, ovvero, in sua assenza, da un funzionario dello stesso ufficio.
11. La Commissione, la cui attività dovrà essere conforme alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti attuativi approvati dalla Giunta regionale, esprime parere, obbligatorio, sugli argomenti sottoposti al suo esame.
12. Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.

Art. 10

(Osservatorio regionale per lo sport)

¹Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11.

1. È istituito presso il Consiglio regionale l'Osservatorio regionale per lo sport, organismo di supporto tecnico-scientifico, con finalità di raccolta, aggiornamento ed analisi dei dati sull'attività e sull'impiantistica sportiva pubblica e privata presente sul territorio regionale.
2. L'Osservatorio regionale per lo sport ha in particolare i seguenti compiti e funzioni:
 - a) crea la banca dati di cui all'articolo 11, costantemente aggiornata, su ogni aspetto attinente la materia sportiva, sia in ordine alle diverse discipline sportive, sia in ordine alle varie attività svolte;
 - b) svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza ai fini della predisposizione dei piani, dei programmi e dei progetti di competenza regionale;
 - c) cura la ricognizione, aggiornata e ripartita per ambito territoriale, degli impianti sportivi esistenti, delle modalità di gestione e del loro effettivo utilizzo, anche al fine di predisporre un'analisi dei costi e dei benefici;
 - d) provvede alla rilevazione costante degli elementi informativi concernenti gli impianti sportivi, con particolare riferimento allo stato di manutenzione e alla conformità alle norme di sicurezza, costituendo una apposita banca dati;
 - e) promuove il processo di monitoraggio della domanda di impianti sportivi, volto ad individuare l'effettivo fabbisogno in relazione alla pratica sportiva nei diversi ambiti territoriali e le criticità economiche, sociali e strutturali che ostacolano una equilibrata fruizione degli impianti sportivi in determinate zone del territorio regionale, da parte di alcune fasce della popolazione ed in relazione a specifiche discipline sportive;
 - f) favorisce l'accesso degli utenti alle informazioni sui servizi sportivi disponibili mediante la costituzione di un sito web di agevole e immediata consultazione, finalizzato a diffondere e ad accrescere la pratica sportiva;
 - g) fornisce, su richiesta degli enti locali interessati, supporto e consulenza specialistica per la redazione di progetti relativi all'impiantistica e all'attività sportiva.
3. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, l'Osservatorio regionale per lo sport raccoglie ed elabora le informazioni relative alle strutture sportive in uso agli istituti scolastici, con riferimento alla popolazione scolastica e relativamente alle caratteristiche funzionali e strutturali delle palestre e degli impianti, destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
4. Con il supporto del CONI, delle FSN e degli EPS e del CIP, del FF.SS.PP., delle OO.PP. Paralimpiche e D.S.A. Paralimpiche, l'Osservatorio regionale fornisce i dati relativi alle società, alle associazioni sportive e ai loro tesserati.
5. L'Osservatorio regionale per lo sport è composto da:
 - a) un dirigente del Consiglio regionale competente per materia, o da un suo delegato;
 - b) cinque esperti in materia di sport, da reclutare mediante avviso pubblico;
 - c) un consulente per l'impiantistica sportiva, designato dal CONI regionale.

L'Osservatorio regionale per lo sport nomina un Presidente, da individuare tra i cinque esperti in materia di sport, ed un Segretario. Alla votazione partecipano i cinque esperti ed il Dirigente del Consiglio regionale competente per materia. A parità di voti risulterà eletto colui che sarà votato dal Dirigente del Consiglio regionale. In caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno demandate al Dirigente del Consiglio regionale.

6. Agli esperti, non dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta un rimborso per le spese sostenute.

Art. 11*

(Banca dati ed albi professionali)

1. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale per lo sport, promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione alle società, associazioni e organizzazioni sportive, agli operatori economici e ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative a spazi, impianti pubblici e privati e attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, con il supporto dei Comuni e delle Province, anche avvalendosi della CONI Servizi SpA e del CIP.
2. Con il supporto dell'Ufficio scolastico regionale, la banca dati è estesa anche alle strutture sportive in uso agli istituti scolastici, relativamente alle palestre ed agli impianti sportivi destinati all'insegnamento dell'educazione motoria, fisica e sportiva.
3. La Regione può avvalersi di agenzie specializzate per avere un quadro aggiornato della domanda e dell'offerta di impianti sportivi nel territorio regionale e per avere uno strumento di pianificazione territoriale e di indirizzo delle risorse economiche.
4. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio comune per la diffusione della conoscenza e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonché strumento di monitoraggio e verifica della efficacia degli strumenti di programmazione e degli interventi per la promozione delle predette attività.
5. Sono istituiti presso il Dipartimento turismo, sport e spettacolo - Settore Sport - gli albi regionali relativi alle professioni in ambito sportivo e, precisamente, relativi a:
 - a) associazioni sportive dilettantistiche;
 - b) dirigenti sportivi;
 - c) esperti gestori di impianti sportivi;
 - d) istruttori qualificati;
 - e) tecnici federali;
 - f) assistenti o operatori specializzati;
 - g) atleti e praticanti;

*La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6 e 7.

- h) fisioterapisti e massaggiatori;
 - i) altre figure tecnico-sportive.
6. Ai fini della iscrizione negli albi professionali è necessario il conseguimento del titolo professionale rilasciato da enti pubblici o da istituzioni sportive abilitate, previo espletamento di specifici corsi. In sede di prima applicazione della presente disposizione è dato pubblico avviso per la presentazione dell'istanza di iscrizione nel rispettivo albo da parte dei soggetti in possesso di titoli professionali in ambito sportivo.
7. Gli albi sono costantemente aggiornati sulla base delle richieste di iscrizione e delle eventuali cessazioni o decadenze. Il Dipartimento turismo, sport e spettacolo comunica annualmente all'Osservatorio regionale per lo sport l'elenco degli iscritti nell'albo professionale.

TITOLO III INTERVENTI REGIONALI

Art. 12

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione promuove e sostiene:
- a) interventi concernenti l'impiantistica sportiva;
 - b) interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica;
 - c) interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche dilettantistiche;
 - d) interventi a sostegno del merito sportivo;
 - e) interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive.
2. La Regione, altresì, sostiene:
- a) progetti nazionali per la promozione dell'attività sportiva giovanile, volta alla prevenzione e tutela della salute;
 - b) forme di aggregazione giovanile in ambito sportivo, per incentivare lo spirito di squadra e di sana competizione.

Art. 13

(Interventi concernenti l'impiantistica sportiva)

1. La Regione individua le seguenti tipologie di interventi:
- a) iniziative volte al mantenimento delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove viene praticata l'attività sportiva;
 - b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale e energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico e alla manutenzione

straordinaria ed in particolare all'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti già esistenti e non accessibili ai diversamente abili;

- c) sostenimento di spese di gestione strettamente connesse alla fase di *start up* e messa a regime degli impianti sportivi, nonché di spese ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti, espressamente indicate nel regolamento regionale. I soggetti beneficiari dell'agevolazione, non proprietari della struttura, devono averne il possesso per una durata pari al periodo di ammortamento degli interventi sui quali si richiede l'agevolazione, per come previsto dal comma 1 dell'articolo 2426 del codice civile;
 - d) acquisto di attrezzature sportive, sentita la Federazione competente;
 - e) realizzazione di impianti connessi a discipline sportive emergenti;
 - f) realizzazione di strutture e servizi sportivi che assicurano l'accessibilità dell'impianto sportivo anche per i soggetti diversamente abili.
2. Le agevolazioni possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport:
- a) in percentuale sulle spese complessivamente sostenute, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale e dai piani attuativi annuali;
 - b) attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in regime ordinario, ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) e in regime de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 del 15 dicembre 2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore), secondo i massimali previsti-dalla normativa vigente.
3. Le tipologie di intervento di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente, in tutto o in parte, dalla Regione, che, in tal caso, provvede alla successiva individuazione dei soggetti gestori.
4. La Giunta regionale stipula con Fincalabra - s.p.a., con l'Istituto di credito sportivo o con altri istituti di credito, una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso agevolato.
5. La Giunta regionale individua i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo di cui al comma 4, l'entità dell'agevolazione, le procedure e le modalità di valutazione delle domande e ogni ulteriore elemento necessario per l'attività del fondo.
6. La Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito per la concessione di mutui agevolati per l'impiantistica sportiva ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in conto capitale concessi ai sensi della normativa vigente.
7. La Giunta regionale, altresì, promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento, ricorrendo a capitali privati per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare rilevanza, con le metodologie operative della finanza di progetto, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
8. La Giunta regionale costituisce un fondo di garanzia da gestire direttamente o in convenzione con istituti finanziari, compresi i consorzi di garanzia fidi tra le piccole e

medie imprese (CO.FIDI), finalizzato al rilascio di fidejussioni a favore dei soggetti di cui al comma 2.

9. Le concessioni demaniali rilasciate a società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, ovvero ad Enti, hanno una durata non inferiore ad anni venti. Alle concessioni è applicato il canone previsto dagli articoli 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione.
10. La Regione può concedere agli enti pubblici e privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive e alle associazioni, i beni confiscati per la trasformazione in impianti sportivi.

Art. 14

(Interventi concernenti l'attività sportiva dilettantistica)

1. A sostegno dell'attività sportiva dilettantistica, la Regione può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con le modalità indicate nel piano annuale, alle società sportive dilettantistiche, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale, previa certificazione dell'attività svolta da parte della federazione o ente di appartenenza.
2. Le istanze di contributo, riferite all'anno sportivo precedente, devono essere presentate al Dipartimento competente:
 - a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare;
 - b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario.
3. La Regione approva annualmente, entro il 30 giugno, una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.

Art. 15

(Interventi per l'organizzazione di manifestazioni sportive)

1. Per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a carattere internazionale, nazionale, interregionale e regionale, la Regione può concedere contributi alle società sportive, FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro, ai comitati periferici calabresi del CONI, delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, delle Federazioni Sportive Paralimpiche, delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.
2. La Regione può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria, organizzati dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive².

²Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11.

3. Sono esclusi dai contributi previsti nei commi 1 e 2 i soggetti che fruiscono di contributi, per le stesse iniziative, erogati da altri settori regionali.
4. Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento competente novanta giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva, secondo modalità e procedure previste da apposito regolamento regionale.
5. La Regione predispone annualmente due graduatorie:
 - a) entro il 31 luglio, per le domande presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
 - b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente.
6. Il beneficiario del contributo è obbligato a esibire il logo della Regione sul materiale pubblicitario, secondo le modalità concordate con gli uffici del Dipartimento competente.

Art. 16

(Interventi a sostegno del merito sportivo)

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport che hanno conseguito risultati a livello nazionale e internazionale, per contribuire alla diffusione della pratica sportiva e per promuovere l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito della promozione della cultura e della pratica dello sport e al fine di favorire la crescita sportiva degli atleti calabresi, istituisce il premio "Atleta calabrese dell'anno", da attribuire ad atleti calabresi non professionisti, distintisi a livello internazionale e nazionale per lo spiccato talento sportivo.
3. Le società sportive dilettantistiche calabresi, cui è tesserato l'atleta premiato, beneficiano per almeno un biennio, di un contributo speciale ed unico per l'anno sportivo di riferimento.
4. *I soggetti beneficiari sono individuati su proposta dei comitati periferici del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CIP. La quantificazione del premio e le modalità di erogazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio per lo sport³.*
5. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono consegnati ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'evento "La giornata dello sportivo", entro i limiti delle disponibilità del bilancio consiliare. Durante la giornata dello sportivo saranno premiati anche tecnici e dirigenti sportivi calabresi che si sono particolarmente distinti nelle loro mansioni.
6. Allo scopo di incentivare e qualificare l'attività sportiva dilettantistica, la Regione, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, distribuisce un *kit* sportivo agli atleti e alle squadre calabresi partecipanti ad eventi sportivi internazionali e nazionali.

Art. 17*

³Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 11 aprile 2012, n. 11.

*La Corte costituzionale con sentenza n. 230 del 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. a) e b).

*(Interventi per la formazione e l'aggiornamento
delle professionalità sportive)*

1. La Giunta regionale, sentite le istituzioni universitarie competenti, la scuola regionale dello sport, le associazioni tecniche sportive specifiche, le FSN, gli EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, le Organizzazioni promozionali Paralimpiche e le Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con regolamento:
 - a) definisce, i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuando caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi;
 - b) costituisce i relativi albi, con le modalità di cui all'articolo 12.
2. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dirigenti, dei tecnici, degli operatori e degli animatori impegnati nel settore delle attività sportive e delle attività fisico-motorie, favorendo le iniziative finalizzate a elevare il loro livello professionale, nonché le iniziative riferite alla formazione di operatori particolarmente qualificati a supporto delle persone diversamente abili.
3. La Regione favorisce, altresì, la formazione degli insegnanti delle scuole materne e di quelle di ogni ordine e grado, mediante la stipula di apposite convenzioni con gli organismi scolastici, nell'ambito delle proprie competenze.
4. Al fine di favorire la qualificazione e l'aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, la Giunta regionale cofinanzia progetti di formazione, aggiornamento e specializzazione, proposti dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Università e dalla scuola regionale dello sport e contribuisce annualmente alla copertura delle relative spese sostenute per l'organizzazione di corsi, convegni, studi, ricerche e per la stampa e divulgazione di pubblicazioni specializzate.
5. La Giunta regionale, altresì, può organizzare direttamente la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli operatori sportivi, dei dirigenti e degli amministratori delle associazioni e società sportive, con l'individuazione dei soggetti attuatori specializzati in materia, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, le Università, la scuola regionale dello sport, gli enti di formazione e il CIP.
6. La Giunta regionale istituisce voucher finalizzati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali di cui al comma 2, presso gli enti specializzati nel settore sportivo, presenti nel territorio della Comunità Europea.
7. La Regione può concorrere alle spese per il funzionamento della scuola regionale del CONI, concedendo al CONI regionale un contributo annuo al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi istituzionali.

TITOLO IV
NORME DI SICUREZZA

Art. 18

(Tutela dei praticanti le attività sportive)

1. Nelle palestre e nelle strutture sportive aperte al pubblico per l'esercizio di attività motorie dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, le attività sportive devono essere svolte con la presenza costante di un

istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina, con abilitazione in corso di validità.

2. Si considera qualificato l'istruttore in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o di laurea in scienze motorie di cui al D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica ed istituzione delle facoltà e del corso di diploma in scienze motorie), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti, conseguiti all'estero e riconosciuti dalla Regione Calabria, in base alla normativa vigente. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
3. Si considera specifico di disciplina l'istruttore in possesso di corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI e/o al CIP, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.
4. Nelle piscine e specchi d'acqua interni, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, e a mare, i corsi di nuoto, di nuoto pinnato, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea si svolgono alla costante presenza di un istruttore in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati dai competenti uffici della pubblica amministrazione e dalle federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI e/o al CIP. Il personale deve essere abilitato anche a prestare interventi di primo soccorso in caso di infortuni o malori.
5. Gli esercenti degli impianti sportivi devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività sportive, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli impianti.
6. La Giunta regionale, in attuazione dei piani e programmi sanitari regionali, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti, anche con il supporto del CONI e della Federazione italiana medici sportivi. Le società sportive nonché gli esercenti di tutti gli impianti sportivi svolgono una capillare attività di informazione e controllo, per quanto concerne il rispetto della normativa prevista per le visite mediche obbligatorie per coloro i quali praticano attività sportiva agonistica e non agonistica.
7. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, al fine di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*), prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati, in caso di *doping* o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, vale la normativa nazionale in materia di sport.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla competente commissione consiliare un dettagliato censimento degli

impianti sportivi pubblici e privati operanti nel territorio calabrese, nonché uno studio che proponga un quadro di interventi complessivi nel comparto.

Art. 20

(Norme finanziarie)

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2011, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con il piano triennale di intervento di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Agli oneri di parte corrente derivanti dagli articoli 9, 10 comma 6, 11 e 16 stimati in euro 45.000,00 per l'annualità 2011 si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsionale di base (UPB) 5.2.02.01 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dagli articoli 10 comma 2, e 17 stimati in euro 80.000,00, per l'annualità 2011 si fa fronte con le entrate generate derivanti dall'articolo 13, comma 9 della presente legge, ed in quanto compatibili con le risorse del programma operativo fondo sociale europeo 2007-2013.
4. Agli oneri di parte capitale derivanti dagli articoli 13, 14 e 15 della presente legge si provvede con le risorse già iscritte nel bilancio all'unità previsione di base (UPB) 5.4.01.02 - Promozione dello sport e del tempo libero, annualità 2011 e con i fondi europei, nazionali e regionali allocati nelle specifiche UPB del bilancio regionale, nel rispetto dei vincoli di destinazione fissati dalle normative di riferimento.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, istituendo i nuovi capitoli di spesa e di entrata in coerenza con gli interventi della presente legge.

Art. 21

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale 29/12/2011 n. 8

□Regolamento regionale relativo alla L.R. n. 28 del 22/11/2010□

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell'11.06.2012.

Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria supplemento straordinario n. 1 del 10 maggio 2013 (al n. 9 ordinario □parti I e II del 2 maggio 2013

REGOLAMENTO REGIONALE N. 8 DEL 29/12/2011
REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLA L.R. N. 28 DEL 22/11/2010.

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui ai regolamenti regionali n. 3 del 17.05.2012 e n. 4 dell'11.06.2012).

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento regionale reca norme attuative degli artt. 2, 9, 14 e 15 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 relativamente agli standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive agonistiche e non, ai contributi regionali per attività sportive e manifestazioni sportive e relativamente alla Commissione regionale per lo sport.

2) Il presente regolamento si compone di n. 4 sezioni.

SEZIONE 1

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Articolo 2

Standards strutturali e di gestione per lo svolgimento delle pratiche sportive

1) La Regione Calabria in materia di impiantistica sportiva rinvia alla normativa vigente in materia e recepisce le "Norme Coni per l'Impiantistica Sportiva" (approvate dalla G.B. del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008), ed ai regolamenti specifici delle Federazioni Sportive e Discipline Associate alle quali devono attenersi tutti coloro che intendono realizzare un impianto sportivo o intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria.

Articolo 3

Pareri CONI

1) Tutti coloro che intendono partecipare a bandi indetti dalla Regione Calabria finalizzati ad ottenere un contributo per gli impianti sportivi devono acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari all'esecuzione delle opere, nonché i pareri di competenza del Coni, in base al "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONI, con deliberazione n. 1421 del 25 giugno 2010.

Articolo 4

Censimento e classificazione impianti sportivi

1) La Regione Calabria acquisisce, con cadenza quinquennale, i dati fondamentali relativi agli impianti sportivi per definire, descrivere e catalogare in modo corretto e sufficientemente dettagliato la dotazione impiantistica della nostra regione attraverso la trasmissione di una scheda di rilevazione impiantistica sportiva alle associazioni/società sportive ed agli Enti locali redatta a cura del Dipartimento competente.

2) In base alle informazioni acquisite, il Dipartimento predisporrà una banca dati riguardante tutti gli impianti sportivi e gli spazi di attività esistenti in Calabria, attestando la presenza o meno dei requisiti sufficienti all'esercizio di una pratica sportiva a qualsiasi livello, indicando quelli nei quali si svolge abitualmente una attività e che presentano un utilizzo di interesse pubblico, anche se di proprietà e/o gestione privata, ad eccezione di quelli turistico alberghieri.

3) La rilevazione delle strutture sportive finalizzata al censimento sarà così suddivisa:

a) spazio di attività sportiva o gruppo di spazi di attività uguali, dovendosi intendere per spazio di attività un ambito conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività ludico sportive;

b) impianto sportivo, dovendosi intendere tale un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi accessori e/o servizi. ovvero il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento delle attività sportive, realizzato in conformità ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate e in condizione di igienico-sanitarie e di sicurezza secondo le norme vigenti in materia. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:

a) Spazi per attività sportiva (campi all'aperto, piste, palestre, piscine, vasche e relativi percorsi);

b) Servizi di supporto (Atrio, spogliatoi atleti ed istruttori, servizi igienici annessi, docce, passaggio obbligatorio, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);

c) Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione);

d) Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);

e) Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

f) Spazi esterni di pertinenza (area filtro di sicurezza, verde libero ed attrezzato).

c) complesso sportivo, dovendosi considerare quale l'insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi.

d) Rimangono escluse dal censimento le piste da sci per la pratica del fondo, della discesa e dello snowboard, che rimangono oggetto di specifica disciplina.

Articolo 5

Codice di qualità sportiva

1) La Regione Calabria, in sede di censimento quinquennale degli impianti, attribuisce a questi un codice di qualità sportiva.

2) Sono individuate due classi di requisiti fondamentali e necessari per l'attribuzione del Codice di "qualità sportiva":

a) l'aspetto dimensionale dello spazio sportivo in rapporto alle misure definite dalle varie federazioni sportive per ciascuna tipologia di attività, ovvero la potenziale valenza dello spazio sportivo;

b) l'aspetto prestazionale legato alle condizioni di conservazione dello spazio sportivo ed alla dotazione di servizi di supporto che ne definiscono il grado ed il livello di fruibilità.

3) Il parametro di classificazione prende in considerazione e valuta separatamente queste due classi di requisiti fondamentali.

4) Il codice di classificazione individuato, è composto da una lettera, che rappresenta la valutazione primaria, riferita alle dimensioni dello spazio sportivo in rapporto alle direttive federali e quindi alle

diverse tipologie dell'omologabilità, e da un numero che costituisce la classificazione secondaria, relativa al grado di qualità dello spazio sportivo e della dotazione dei servizi di supporto.

5) Per quanto riguarda la classificazione primaria sono individuate tre tipologie dimensionali:

a) gli impianti identificati con la lettera "C" hanno finalità ludico-sportive ed una valenza locale, piccolo comune o ristretto ambito territoriale. Lo spazio sportivo ha dimensioni inferiori ai limiti previsti l'omologabilità;

b) gli impianti identificati con la lettera "B" hanno una valenza zonale quartiere, comune di medie dimensioni o più comuni limitrofi di piccole dimensioni. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili e, se previsto dalle norme federali, omologabili per attività di basso o medio livello;

c) gli impianti identificati con la lettera "A" sono dimensionati per manifestazioni ai massimi livelli agonistici internazionali e nazionali. Lo spazio sportivo ha dimensioni omologabili per le massime competizioni e con una sufficiente dotazione di servizi e precisamente:

a) piazzole attrezzate complanari o sopraelevate al campo di gioco fornite di energia elettrica e di opportuni cavi standard a norma vigente per riprese televisive e/o radiofoniche per collegare le suddette piazzole ad una sala tecnica centrale, in base alla disciplina sportiva prevalente, delle postazioni cronista dotate n. 2 prese di energia elettrica per postazione e presa per collegamento ethernet (rete locale), i cavi confluiscono in una sala tecnica;

b) una sala tecnica di ripresa e monitoraggio dove attestare le linee di comunicazione interne (reti locali dati) ed esterne, i cavi (rame e/o fibra) per le riprese televisive e radiofoniche nonché le apparecchiature elettroniche di supporto;

c) almeno una torre di collegamento per ponti radio "terrestri televisivi e radiofonici" nonché spazi per sistemi via satelliti, da collocare in fase di realizzazione in luogo opportuno per essere utilizzata per riprese televisive e radiofoniche in diretta;

d) piazzole anche all'esterno dell'impianto sportivo per Pullman attrezzati di regia Finale, Pullman per gruppi elettrogeni autotrasportati, Pullman di registrazione, Pullman per studio mobile per la cronaca, mentre all'interno dell'impianto sportivo sala stampa, sala conferenza stampa con pannelli mobili per riportare gli sponsor delle manifestazioni in calendario;

e) dalla sala tecnica collegamenti anche con megaschermo TV, se presente, sul campo da gioco, per facilitare la comunicazione degli spettatori presenti sul campo da gioco.

6) Analogamente per la classificazione secondaria sono state individuate 3 classi di fruibilità e dotazione di servizi di supporto.

7) Gli elementi considerati per formare la sintesi valutativa sono rappresentati dallo stato di conservazione dello spazio sportivo, dalla dotazione di spogliatoi atleti con relativi w.c. e docce, spogliatoi arbitri, n. posti spettatori, w.c. spettatori, magazzini, locale pronto soccorso.

8) Le classi individuate sono:

- "4", corrispondente allo spazio non utilizzabile per motivi di igiene e sicurezza o di mancanza di autorizzazioni, o per altra causa;

- "3", corrispondente ad una situazione di inadeguatezza dello stato conservativo o della dotazione di servizi di supporto, rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo o alle necessità della pratica sportiva prevalente, cioè lo spazio sportivo risulta scarsamente utilizzabile;

- "2", corrispondente ad una situazione media rispetto alla classificazione tipologica dello spazio sportivo, sufficiente alla pratica sportiva anche se con dotazioni minimali;

- "1", corrispondente ad una condizione ottimale, adeguata alla tipologia dello spazio sportivo ed alle necessità della pratica sportiva prevalente, ovvero uno spazio sportivo pienamente utilizzabile in relazione al livello di classificazione primaria.

9) Per la classificazione sarà utilizzato un programma informatico basato su un algoritmo, che valutando dimensioni e dotazioni esprimerà automaticamente il codice di classificazione dello spazio sportivo.

10) La classificazione si articola su una lettera, che partendo dal livello più basso "C", poi "B", e "A", indica i tre livelli crescenti della valutazione in rapporto agli standards dimensionali dello spazio sportivo, combinata con un numero da 4 a 1 che indica in maniera crescente il livello di

fruibilità dello spazio sportivo e la valutazione quantitativa/qualitativa della dotazione di servizi di supporto all'attività.

Articolo 6

Spese di gestione degli impianti sportivi

1) Ai sensi delle legge n. 28 del 22/11/2010 art. 13 comma 1 lettera c) sono individuate le spese di gestione degli impianti sportivi ammissibili a contributo.

2) Sono considerate spese di gestione strettamente connesse alla fase di avvio e messa a regime:

a) contratti canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua

b) spese di guardiania fissa

c) polizza assicurativa dell'impianto

d) spese impianto antintrusione ed eventuale videosorveglianza

e) spese relative alla predisposizione piani di sicurezza

f) contratto rifiuti solidi urbani

3) Sono considerate spese di gestione ritenute essenziali ed economicamente rilevanti per la gestione di impianti:

a) canoni energia elettrica, gas, gasolio ed acqua

b) canoni rifiuti solidi urbani

4) In base al successivo comma 2 lettera a) dello stesso art. 13, ai fini delle agevolazioni che possono essere concesse agli enti pubblici, privati, alle imprese, alle federazioni regionali sportive, alle associazioni e alle cooperative, proprietari o gestori degli impianti sportivi, o che comunque operino nell'ambito dello sport, la percentuale sulle spese complessivamente sostenute sarà indicata nei Piani annuali di intervento di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, ovvero negli avvisi pubblici per la concessione del contributi regionali.

SEZIONE 2

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 22.11.2010

Articolo 7

Soggetti beneficiari

3) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 le società sportive dilettantistiche affiliate alle FSN, DSA, EPS e Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al Registro del CONI e alla sezione parallela CIP dello stesso registro, che partecipano a campionati internazionali, nazionali, interregionali e regionali.

Articolo 8

Presentazione delle domande

1) La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante della società sportiva

a) entro il 30 aprile, per le società con bilancio sportivo solare

b) entro il 31 dicembre, per le società con bilancio sportivo statutario

2) Ciascuna domanda di ammissione a contributo deve contenere:

a) generalità della Società Sportiva richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail; generalità del legale rappresentante della Società Sportiva richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail

b) Relazione dettagliata dell'attività svolta nella stagione sportiva precedente nella quale tra l'altro siano messe in evidenza:

Regolamento Regionale. n. 8 del 29 dicembre 2011 □ Testo coordinato

- il numero di atleti e/o squadre che hanno partecipato alle attività agonistiche federali organizzate dalle FSN, DSA, EPS con l'indicazione delle categorie di appartenenza
- i risultati agonisti conseguiti.

La relazione deve essere convalidata dall'organo periferico competente o dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della società

- c) Bilancio Consuntivo con allegato verbale di approvazione dell'assemblea dei Soci;
- d) Certificazione dell'Organo sportivo che attesti che il Presidente e i Dirigenti nel corso dell'attività oggetto del contributo non siano incorsi in squalifiche superiori a un anno.
- e) Statuto ed Atto Costitutivo
- f) Iscrizione al Registro Nazionale del Coni

Articolo 9 ***Istruttoria***

1) Al fine di verificare le condizioni di ammissibilità, l'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande.

2) L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria - Dipartimento Turismo - via San Nicola Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale.

3) Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

Articolo 10 ***Graduatoria***

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle attività sportive di cui all'art. 7 deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

- a) Attività Internazionale Mondiali - Europei - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;
- b) Attività Nazionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e Risultati agonistici distinti per categoria;
- c) Attività Interregionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, - Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;
- d) Attività Regionale secondo la definizione delle FSN, DSA, EPS, -Partecipazione e risultati agonistici distinti per categoria;

2) Fra gli elementi di valutazione negativa saranno prese in considerazione le eventuali squalifiche dei dirigenti della Società sportiva interessata.

3) Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva una graduatoria unica delle società finanziate, finanziabili ed escluse.

4) La graduatoria contiene le domande finanziate, le domande finanziabili e le domande escluse per mancata presentazione della documentazione richiesta.

5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a Finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - si procederà competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 11 ***Liquidazione dei contributi***

Regolamento Regionale. n. 8 del 29 dicembre 2011 □ Testo coordinato

1) Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria viene data comunicazione al soggetto ammesso a contributo, che dovrà consegnare entro 30 giorni successivi alla struttura competente le fatture in originale riferite all'attività per un importo almeno pari al finanziamento concesso pena, la decurtazione dell'importo a contributo.

Articolo 12

Controlli e revoche dei contributi

1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia all'atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:

- a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento stesso;
- b) qualora nel caso di richiesta chiarimenti e/o integrazioni, questi non siano forniti nel termine assegnato;
- c) qualora l'attività, a seguito di controlli, risulti già finanziata dalla Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento.

SEZIONE 3

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ART. 15 LEGGE REGIONALE N.28 DEL 22.11.2010

Articolo 13

Soggetti beneficiari

1) Possono accedere ai contributi i soggetti di cui all'art. 15 comma 1 della legge regionale n. 28 del 22.11.2010 di seguito elencati:

- a) le società sportive, FSN, DSA, EPS e le Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche, con sede legale in Calabria e iscritte al registro del CONI ed alla sezione parallela CIP dello stesso registro.
- b) I comitati periferici calabresi del CONI delle FSN, DSA, EPS e i Comitati calabresi delle Organizzazioni Promozionali Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche.

2) La Regione ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, può concedere contributi a sostegno dei progetti nazionali per la promozione e la diffusione dell'attività motoria organizzata dai comitati provinciali e regionali del CONI, FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, Ufficio scolastico regionale - Coordinamento attività motorie fisico sportive.

Articolo 14

Presentazione delle domande

1) Le istanze di contributo devono pervenire al Dipartimento Turismo sport spettacolo e politiche giovanili 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione sportiva. L'istanza di contributo deve essere spedita alla Regione Calabria Dipartimento Turismo sport spettacolo - Via San Nicola n. 6 Pal. Galleria Mancuso - 88100 Catanzaro o essere presentata a mano presso i sopra indicati uffici entro il termine perentorio indicato dalla legge regionale. Il termine di scadenza sarà rilevato dalla data del timbro postale o, nel caso di consegna a mano presso il protocollo generale dalla data del timbro di accettazione apposto dal protocollo del Servizio stesso.

Regolamento Regionale. n. 8 del 29 dicembre 2011 □ Testo coordinato

- 2) La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto organizzatore dell'evento.
- 3) Ciascuna domanda di contributo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 Legge Regionale n. 28 del 22.11.2010, deve contenere:
 - a) generalità della Società o dell'Ente richiedente, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, indirizzo della sede, recapiti telefonici ed e-mail e generalità del legale rappresentante della Società e/o dell'Ente richiedente indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail;
 - b) una relazione dettagliata dell'iniziativa o progetto nella quale siano messe in evidenza le finalità di promozione e sviluppo della manifestazione;
 - c) preventivo delle spese;
 - d) Dichiarazione sostitutiva riguardante l'idoneità dell'impianto sportivo;
 - e) Statuto e Atto Costitutivo (solo per le società);
 - d) Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni (solo per le società).

Articolo 15 ***Istruttoria***

1) Sono escluse dall'istruttoria le domande che non pervengono nei termini indicati dal presente regolamento. Eseguita l'istruttoria delle domande, l'Ufficio preposto darà comunicazione all'interessato sull'ammissibilità/inammissibilità di inserimento nella graduatoria per la eventuale concessione del contributo.

Articolo 16 ***Graduatorie***

1) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. a) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) Livello della manifestazione:

- mondiale
- europeo
- nazionale
- interregionale
- regionale

b) Categoria della manifestazione:

- assoluti
- giovanile

c) Preventivo di spese strettamente inerente l'organizzazione della manifestazione.

2) Salvo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 28 del 22 novembre 2010, la graduatoria di merito per la concessione di contributi allo svolgimento delle manifestazioni organizzate dai soggetti di cui all'art. 13 lett. b) del presente regolamento deve essere redatta attribuendo priorità secondo ordine di elencazione, per ogni lettera distintiva, ai seguenti elementi e criteri di valutazione:

a) numero associazioni o scuole coinvolte a livello territoriale;

b) numero di giovani partecipanti a livello territoriale;

c) numero di istruttori e tecnici qualificati coinvolti a livello territoriale;

d) preventivo di spese strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione (e se è di tipo nazionale o internazionale, limitatamente agli impianti di tipo "A", la presenza o meno di sale tecniche e sistemi per le riprese televisive e radiofoniche che permettono una promozione della manifestazione anche nelle diverse regioni e nazioni di origine delle squadre partecipanti e/o dei singoli atleti).

3) La Regione predispone annualmente due graduatorie:

Regolamento Regionale. n. 8 del 29 dicembre 2011 □ Testo coordinato

- a) entro il 31 luglio, per le istanze presentate nel corso del primo semestre dell'anno corrente;
- b) entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel secondo semestre dell'anno precedente;
- 4) La graduatoria dovrà contenere l'indicazione delle istanze finanziate, di quelle finanziabili e delle istanze escluse per carenza di requisiti o per assenza o irregolarità documentale;
- 5) In caso di rinuncia da parte dei soggetti ammessi a finanziamento o di revoca dei contributi concessi per le motivazioni indicate nel paragrafo successivo - controlli e revoche dei contributi - l'Ufficio competente procederà a scorrimento della graduatoria.

Articolo 17

Liquidazione dei contributi (1)

- 1) Entro 30 gg successivi all'approvazione della graduatoria secondo i termini indicati dal Regolamento la Regione da comunicazione ai soggetti interessati dell'eventuale concessione a contributo.
- 2) Entro i 30 gg. successivi alla su indicata comunicazione i soggetti ammessi a contributo devono presentare la seguente documentazione:
 - a) richiesta liquidazione contributo per organizzazione di manifestazioni sportive;
 - b) relazione della manifestazione che evidenzi quanto segue:
 - denominazione della manifestazione e livello (mondiale, europeo, internazionale, nazionale, interregionale, regionale);
 - località e data;
 - elenco degli atleti o squadre partecipanti;
 - risultati e classifiche, se previste;
 - elementi che evidenziano il richiamo sportivo della manifestazione e il livello promozionale;
 - c) rendiconto economico
 - d) fatture in originale nella misura pari al contributo riconosciuto;
 - e) giustificativi di spese sostenute strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- 3) Nel caso in cui i giustificativi dovessero risultare inferiori rispetto al preventivo presentato, l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare una decurtazione dell'importo concesso a contributo.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 17 maggio 2012.

Articolo 18

Controlli e revoche dei contributi

- 1) I soggetti cui sono stati concessi e liquidati i contributi in oggetto dovranno tenere a disposizione la documentazione originale relativa alle spese per consentire la possibilità di eseguire controlli, anche a campione al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate sia air atto della domanda di contributo che nella fase successiva. Si procederà alla revoca del contributo nelle seguenti fattispecie:
 - a) qualora la documentazione non venga trasmessa entro il termine previsto dal regolamento regionale;
 - b) qualora la richiesta di integrazione di documenti e chiarimenti, nel caso di difformità delle direttive di tipo procedurale indicate nel presente regolamento, questi non siano forniti nel termine assegnato;
 - c) qualora l'iniziativa, a seguito di controlli, risulti già finanziata da altri settori della Regione Calabria attraverso altre linee di finanziamento;
 - d) ove l'iniziativa realizzata non corrisponda a quella preventivata.

SEZIONE 4

COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT**Articolo 19*****Istituzione***

1) In attuazione dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 è istituita presso la Giunta regionale - Dipartimento Turismo, sport e spettacolo - la Commissione regionale per lo sport, organo consultivo della Regione Calabria per la definizione degli indirizzi e degli interventi regionali nell'ambito dello sport.

Articolo 20***Durata***

1) La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

2) L'Amministrazione Regionale procede alla nomina dei quattro rappresentanti complessivamente espressi dalle FSN o DSA o AB, di cui uno delegato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e uno dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), dei due rappresentanti degli EPS e dei due esperti in materia sportiva, di cui al comma 3 lettere j, k e l dell'art. 9 della L.R. n. 28 del 22.11.2010, attraverso uno specifico avviso pubblico, finalizzato alla selezione degli aspiranti interessati a fare parte di questa Commissione.

3) Qualora nel corso del mandato un componente della Commissione venga per dimissioni o qualsiasi altro motivo, a cessare della carica, la Giunta Regionale provvede alla sua sostituzione. Il componente subentrato durerà in carica solo per il periodo residuo di durata dell'originario componente.

Articolo 21***Convocazioni***

1) La Commissione è convocata dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall'assessore regionale allo sport, o da un suo delegato, ed è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b) in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

2) È necessario che venga indicato espressamente l'ordine del giorno, ai fini della validità della convocazione.

3) La convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data individuata per la riunione.

4) Il componente della Commissione decade nel caso in cui non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni regolarmente convocate.

5) Il componente delegato deve essere in possesso di regolare delega da parte dell'organo che rappresenta.

Articolo 22***Attività della Commissione***

1) L'attività della Commissione consiste in:

a) esprimere pareri obbligatori in ordine ai seguenti punti:

- parere in ordine agli interventi di cui all'art. 13 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 comma 1 lett. c e d e comma 2 lett. a;

- parere in ordine agli interventi di cui agli art. 14 e 15 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 per la verifica della rispondenza dell'operato effettuato in sede di istruttoria dalla struttura regionale competente relativo alle istanze presentate dai soggetti interessati rispetto ai criteri stabiliti nel Piano triennale e nel Piano annuale

Regolamento Regionale. n. 8 del 29 dicembre 2011 □ Testo coordinato

- parere in ordine agli interventi per la formazione e l'aggiornamento delle professionalità sportive di cui all'art. 17 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

b) deliberare in ordine ai seguenti punti:

- proposta al Dipartimento competente del Piano regionale triennale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 28 del 22.11.2010

- proposta al Dipartimento competente del Piano annuale di intervento da realizzare sull'intero territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 28 del 22.11.2010 da effettuarsi entro il 28 febbraio di ogni anno

- proposta al Dipartimento competente delle eventuali modifiche al Piano annuale di intervento, su richiesta del Dipartimento competente nonché sugli argomenti sottoposti al suo esame ed indicati nell'ordine del giorno.

2) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3) La Commissione individua soggetti e organizzazioni con i quali stabilire rapporti permanenti di collaborazione e propone al Dipartimento competente l'adozione di protocolli di intesa.

4) La Commissione infine può favorire momenti di raccordo con i settori dell'Amministrazione regionale interessati alla promozione e allo sviluppo dello sport.

5) Per l'approfondimento di problemi e lo sviluppo di progetti speciali può chiedere al Dipartimento competente l'istituzione di gruppi di lavoro.

6) Ai lavori della Commissione possono essere invitati, occasionalmente, tecnici ed esperti, anche dipendenti della Regione Calabria, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole problematiche. La presenza di tecnici ed esperti di settore è proposta dalla Commissione e deve essere autorizzata preventivamente dal Presidente della Commissione.

Articolo 23

Pareri

1) I pareri devono essere rilasciati su espressa richiesta dell'Amministrazione regionale e per iscritto, con la firma di tutti i componenti la Commissione.

Articolo 24

Deliberazioni

1) Ogni riunione deve essere verbalizzata e firmata al termine della riunione stessa.

2) Nel verbale devono essere espresse chiaramente le decisioni della Commissione, che vengono trasmesse dal segretario verbalizzante alla struttura competente in materia di sport.

3) Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale messo a disposizione, sentito il Presidente della Commissione e con le modalità previste dalle norme vigenti sulla gestione del personale regionale.

Articolo 25

Attività di confronto con le Federazioni

1) La Commissione può deliberare in ordine a specifici problemi e porre in essere idonee forme di contatto, collaborazione, confronto e partecipazione con le federazioni sportive operanti a livello locale, con gli enti di promozione sportiva territoriali, con le associazioni sportive locali e con tutti i soggetti interessati al settore sport.

2) La Commissione può consultare periodicamente i soggetti di cui al precedente punto e proporre alla Giunta Regionale l'organizzazione di conferenze regionali sullo sport e delle attività fisico-motorie.

Articolo 26 **Compensi e rimborsi**

1) Ai componenti la Commissione, estranei all'amministrazione regionale ed agli enti pubblici e locali, è corrisposto un rimborso di eventuali spese di trasferta purché documentate, nella misura prevista dalle norme in vigore per il personale regionale con qualifica dirigenziale.

2) La richiesta di rimborso deve essere effettuata al Dirigente del settore sport che ne dispone entro 30 giorni la liquidazione, dopo averne esaminato l'ammissibilità.

3) A tutti i componenti della Commissione è corrisposto il rimborso, delle spese di viaggio l'indennità di trasferta nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

4) Per il funzionamento della Commissione, a carico del bilancio della Regione Calabria viene assicurato un apposito finanziamento, determinato sulla base del programma annuale delle attività da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 27 **Norme Transitorie e finali (1)**

1) Nelle more dell'approvazione del Piano Triennale - 2013/2015 - e del Piano Annuale - 2013 - di interventi, le somme stanziare nel bilancio regionale - anno 2012 - di cui alla L.R. n. 28/2010 - Norme in materia di Sport - saranno utilizzate per il medesimo anno a sostegno delle manifestazioni sportive, previa presentazione di apposita istanza ai sensi dell'art. 15 della suddetta, Legge.

2) I criteri adottati per l'individuazione delle manifestazioni sportive beneficiarie di eventuali contributi sono:

- a) importanza dell'evento sportivo (numero associazioni coinvolte, numero di partecipanti ed atleti coinvolti, preventivo di spesa strettamente inerenti l'organizzazione della manifestazione);
- b) sostegno alle discipline emergenti;
- c) promozione, attraverso la realizzazione dell'evento sportivo, dell'immagine della Regione Calabria;
- d) valorizzazione del territorio regionale in termini turistici ed economici;
- e) peculiarità del progetto ed impatto sociale nel territorio calabrese;

3) L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della presentazione di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute;

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 4 dell'11 giugno 2012.

Articolo 28 **Disposizioni finali**

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale, comunitarie e regionale vigente in materia.

2) Il presente regolamento regionale entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del provvedimento di emanazione dell'atto da parte del Presidente della Giunta Regionale.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

L.R. Umbria 12 gennaio 2018, n. 2**Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva.**

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 103/2 del 19 dicembre 2017](#), pubblicata nel BURA 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale ed entrata in vigore il 25 gennaio 2018)

Testo vigente
(in vigore dal 25/01/2018)

Indice[Titolo I](#) - Promozione dell'attività sportiva[Capo I](#) - Disposizioni generali[Art. 1](#) - (Principi generali)[Art. 2](#) - (Interventi, criteri e assegnazione punteggi)[Art. 3](#) - (Destinatari e iniziative)[Capo II](#) - Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale[Art. 4](#) - (Interventi)[Art. 5](#) - (Domande di contributo)[Art. 6](#) - (Riparto dei contributi)[Capo III](#) - Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli[Art. 7](#) - (Interventi e soggetti beneficiari)[Art. 8](#) - (Domande di contributo)[Art. 9](#) - (Riparto dei contributi)[Capo IV](#) - Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica[Art. 10](#) - (Interventi)[Art. 11](#) - (Soggetto beneficiario)[Art. 12](#) - (Domande di contributo)[Capo V](#) - Manifestazioni sportive e convegni[Art. 13](#) - (Tipologia degli interventi)

[Art. 14](#) - (Soggetti beneficiari)

[Art. 15](#) - (Domande di contributo)

[Capo VI](#) - Meriti sportivi

[Art. 16](#) - (Interventi e soggetti beneficiari)

[Art. 17](#) - (Tipologie)

[Art. 18](#) - (Domande di contributo)

[Capo VII](#) - Premiazioni

[Art. 19](#) - (Premi di rappresentanza)

[Art. 20](#) - (Segnalazioni)

[Art. 21](#) - (Premiazioni a gestione diretta dell'Assessorato allo Sport)

[Capo VIII](#) - Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva

[Art. 22](#) - (Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)

[Art. 23](#) - (Interventi)

[Capo IX](#) - Norme comuni

[Art. 24](#) - (Istruttoria e scadenza delle domande)

[Art. 25](#) - (Erogazione, riduzione o revoca)

[Art. 26](#) - (Incompatibilita')

[Art. 27](#) - (Ripartizione percentuale)

[Titolo II](#) - Impiantistica Sportiva

[Art. 28](#) - (Interventi)

[Art. 29](#) - (Contributi)

[Art. 30](#) - (Soggetti beneficiari)

[Art. 31](#) - (Modalita' di assegnazione e di erogazione dei contributi)

[Art. 32](#) - (Uso pubblico)

[Art. 33](#) - (Spese ammissibili)

[Titolo III](#) - Consulta regionale per lo sport

[Art. 34](#) - (Funzioni e competenze)

[Art. 35](#) - (Composizione)

[Art. 36](#) - (Durata, nomina e sostituzioni)

[Art. 37](#) - (Indennita')

[Titolo IV](#) - Disposizioni finali

[Art. 38](#) - (Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

[Art. 39](#) - (Norma transitoria)

[Art. 40](#) - (Abrogazioni)

[Art. 41](#) - (Norma finanziaria)

[Art. 42](#) - (Entrata in vigore)

[Titolo I](#)

Promozione dell'attività sportiva

[Capo I](#)

Disposizioni generali

[Art. 1](#)

(Principi generali)

1. La Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport:

- a) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui;
- b) carattere basilare nella formazione psicofisica dell'individuo, nei confronti del quale è in grado di svolgere un'azione educativa, terapeutica e culturale;
- c) capacità di rappresentare la collettività stessa a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- d) capacità di rafforzare i sentimenti di amicizia, solidarietà e fratellanza;
- e) capacità di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini;
- f) capacità di migliorare e potenziare la qualità dell'attività che si attua attraverso le strutture sportive regionali e le strutture di servizio connesse;
- g) capacità di realizzare le progettualità delle istituzioni scolastiche in materia sportiva;

h) capacita' di contribuire ai processi educativi ed aggregativi nella scuola.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Federazione sportiva nazionale, la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

b) Disciplina sportiva associata, la disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

c) Ente di promozione sportiva, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;

d) Associazione benemerita, l'associazione benemerita riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 2

(Interventi, criteri e assegnazione punteggi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente, entro i limiti determinati dalle disponibilita' di bilancio, a sostegno delle iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti individuati all'articolo 3.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono indicati dettagliatamente i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei punteggi inerenti la concessione dei contributi di cui al presente titolo, nonche' le spese ammissibili.

Art. 3

(Destinatari e iniziative)

1. I destinatari dei contributi previsti dal presente Titolo sono:

a) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico e le loro diramazioni regionali;

b) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;

c) Societa' e Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella regione Abruzzo, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico che partecipano alle rispettive attivita' federali agonistiche o amatoriali;

d) Societa' e Associazioni sportive abruzzesi, dilettantistiche o professionistiche, affiliate a FSN del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, impegnate nei rispettivi campionati delle massime serie, qualunque sia la dicitura che definisca la massima serie (A, A1, master o altra definizione);

- e) Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per tutte le iniziative volte all'organizzazione ed al potenziamento dello Sport scolastico;
- f) Società e Associazioni sportive di cui alle sopra riportate lettere b), c) e d) che realizzino manifestazioni sportive o convegni;
- g) Società e Associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) titolari di risultati di particolare rilievo conseguiti nelle varie discipline sportive, direttamente o tramite loro atleti tesserati;
- h) Comitato Regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico per tutte le iniziative tese all'organizzazione ed al potenziamento dello sport a livello regionale e provinciale, per la promozione della massima diffusione sportiva, per l'organizzazione di seminari e convegni e per l'aggiornamento e la formazione degli operatori.

Capo II

Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale

Art. 4

(Interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 5

(Domande di contributo)

1. Le domande dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo 6, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, corredate:

- a) da una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative che si intendono attivare nell'anno corrente;
- b) dal relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico, organizzativo e sportivo utile alla determinazione della misura del contributo;
- c) dal certificato di affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo, a cura delle sole Società o Associazioni sportive.

Art. 6

(Riparto dei contributi)

1. La somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di Promozione Sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta

regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

- a) numero delle Società e Associazioni sportive affiliate e operanti in Regione;
- b) numero e livello delle manifestazioni sportive realizzate in Regione;
- c) numero e livello dei convegni sportivi realizzati in Regione;
- d) numero di corsi per la formazione di operatori sportivi realizzati in Regione.

2. La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), viene ripartita ed assegnata secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

- a) qualità dei programmi;
- b) specifica attività in favore di minorenni;
- c) attività pluridisciplinare;
- d) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo.

3. La somma a disposizione delle Società e Associazioni sportive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), viene ripartita ed assegnata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, mediante un sistema a punteggi i cui parametri e valori sono determinati da:

- a) qualità dei programmi;
- b) specifica attività in favore di minorenni;
- c) numero di operatori sportivi che collaborano stabilmente con l'associazione sportiva, che siano regolarmente inquadrati con contratti di collaborazione sportiva o che abbiano ricevuto durante l'anno sportivo in corso almeno un compenso sportivo;
- d) utilizzo di operatori sportivi;
- e) numero di atleti tesserati diversamente abili.

4. Ai fini della presente legge, si considerano operatori sportivi coloro che, alternativamente:

- a) sono titolari di diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;
- b) sono titolari di attestato di istruttore, educatore, allenatore, preparatore (o qualsivoglia dicitura similare utilizzata dalla federazione o ente di appartenenza) rilasciato dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano

Paralimpico o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.

Capo III

Interventi a sostegno dello sport abruzzese ai massimi livelli

Art. 7

(Interventi e soggetti beneficiari)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva svolta annualmente dai soggetti individuati all'articolo 3, comma 1, lettera d).
2. Requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo e' che le Società o Associazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), abbiano militato nelle massime serie consecutivamente almeno negli ultimi due campionati di riferimento, conservando comunque nella stagione avente inizio nell'anno in corso il diritto alla permanenza nei massimi livelli suddetti.
3. Le Società ed Associazioni sportive di cui al comma 1 non possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo II.

Art. 8

(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
2. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate nel corso della stagione agonistica appena conclusa;
 - b) relativo piano finanziario;
 - c) attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, comprovante l'iscrizione del soggetto richiedente nella massima serie, qualunque sia la sua dicitura (A, A1, master o altra definizione) nelle ultime due stagioni agonistiche relative alla domanda e l'iscrizione al campionato di massima serie nella stagione avente inizio nell'anno in corso.

Art. 9

(Riparto dei contributi)

1. In relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, il Servizio competente in materia di sport provvede ad adottare il piano di riparto dei fondi dividendo integralmente il contributo in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari che abbiano presentato regolare domanda.

Capo IV

Promozione e sostegno dell'attività sportiva scolastica

Art. 10

(Interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione interviene finanziariamente in favore dell'attività sportiva scolastica svolta annualmente dal soggetto individuato all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. Allo scopo di incentivare l'attività sportiva scolastica relativa ai campionati studenteschi, la Regione concorre a sostenere le relative manifestazioni sportive scolastiche regionali e le rappresentative scolastiche qualificate in rappresentanza dell'Abruzzo alle finali nazionali dei campionati studenteschi stessi secondo le provvidenze economiche previste dalla presente legge.

Art. 11

(Soggetto beneficiario)

1. E' soggetto beneficiario l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo attraverso gli organismi scolastici indicati dallo stesso ufficio.

Art. 12

(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo sono presentate dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, corredate dal programma di intervento preventivato sulla base delle provvidenze economiche disponibili.

Capo V

Manifestazioni sportive e convegni

Art. 13

(Tipologia degli interventi)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f):

a) manifestazioni sportive internazionali, di massimo prestigio svolte sotto l'egida del Comitato internazionale olimpico, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;

b) manifestazioni sportive agonistiche, di livello internazionale, nazionale, interregionale o regionale, svolte sotto l'egida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico o delle Federazioni Sportive Nazionali;

c) manifestazioni sportive internazionali o nazionali di carattere amatoriale o promozionale, svolte sotto l'egida degli Enti di Promozione Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o del Comitato Italiano Paralimpico, o delle Federazioni Sportive Nazionali;

d) convegni, di livello almeno regionale, miranti all'approfondimento delle problematiche derivanti dallo svolgimento dell'attività motoria e sportiva, anche della terza età o legate alle nuove tecniche di preparazione atletica, alle nuove scoperte della medicina dello sport nonché alla prevenzione e alla lotta contro l'uso delle sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.

Art. 14

(Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f), che siano organizzatori delle azioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 15

(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 13, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, da inviare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, corredate da:

a) esauriente relazione analitica illustrativa dell'iniziativa oggetto del contributo;

b) piano finanziario delle entrate e delle uscite, preventivate o sostenute;

c) documentazione, rilasciata dalla Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico o dal competente Ente di Promozione Sportiva da questi ultimi riconosciuto che compri:

1) denominazione, livello e periodo di svolgimento dell'iniziativa;

2) controllo sulle manifestazioni attraverso gli organi regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Italiano Paralimpico, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o del Comitato Italiano Olimpico;

3) affiliazione annuale alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, relativi all'anno per il quale si richiede il contributo.

Capo VI

Meriti sportivi

Art. 16

(Interventi e soggetti beneficiari)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione, allo scopo di incentivare, premiare e qualificare l'attività sportiva che si realizza nel suo territorio, interviene annualmente con contributi finanziari, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con il

provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2, in favore dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, lett. g), che hanno conseguito risultati di particolare rilievo, direttamente o tramite loro tesserati.

Art. 17
(Tipologie)

1. Sono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'articolo 16 che hanno conseguito:

- a) la conquista del titolo, assoluto o giovanile, in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
- b) il podio in finali olimpiche, campionati mondiali, campionati europei o campionati nazionali;
- c) il titolo assoluto o giovanile di campionati interregionali.

2. Non viene considerato titolo di merito la vittoria o il podio conseguiti in occasione di singoli tornei o manifestazioni, non classificabili come olimpiadi o campionati, anche se internazionali.

Art. 18
(Domande di contributo)

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'articolo 17, devono essere presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, a mezzo raccomandata postale o pec, entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le medesime istanze devono essere corredate di attestazione rilasciata dalla competente Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico, asseverante il merito sportivo rivendicato.

Capo VII
Premiazioni

Art. 19
(Premi di rappresentanza)

1. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport e' autorizzato all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie, ecc.) da concedere a societa', associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale ambito, nel corso dell'anno.

Art. 20
(Segnalazioni)

1. I premi di cui all'articolo 19 vengono assegnati sulla base di segnalazioni indirizzate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, il quale valuta il merito e l'accogliabilita' delle richieste.

Art. 21

(Premiazioni a gestione diretta dell'Assessorato allo Sport)

1. E' altresì prevista la possibilità, da parte dell'Assessore con delega allo Sport, di richiedere al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, la fornitura di premi di rappresentanza da concedere ad Associazioni o Società Sportive per particolari risultati di pregio conseguiti in ambito sportivo, dalle società stesse o da loro atleti.
2. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il componente la Giunta competente per materia, per il tramite della propria struttura, che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi.

Capo VIII

Incentivazione, divulgazione e sostegno della pratica sportiva

Art. 22

(Programmi di qualificazione e sviluppo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico)

1. In attuazione dei principi generali indicati all'articolo 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene finanziariamente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), ovvero:
 - a) il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e per la Scuola Regionale dello Sport in Abruzzo quale strumento di:
 - 1) sviluppo e divulgazione della pratica sportiva;
 - 2) formazione e aggiornamento di dirigenti, tecnici, istruttori, operatori e ausiliari sportivi;
 - 3) produzione e divulgazione di documentazione e informazione;
 - 4) attuazione e ricerca applicata alla pratica sportiva;
 - b) il Comitato Italiano Paralimpico, per le iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

Art. 23

(Interventi)

1. In attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 22, la Regione interviene, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, mediante:
 - a) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva e agli interventi per il funzionamento della Scuola regionale dello sport;

b) l'assegnazione al Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico di un finanziamento finalizzato al supporto delle iniziative che intraprende circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva di atleti diversamente abili.

2. Sia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano che il Comitato Italiano Paralimpico, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport il programma di iniziative circa l'incentivazione, la divulgazione ed il sostegno della pratica sportiva, che intendono intraprendere nel corso dell'anno.

3. Almeno il 20 per cento delle somme attribuite al Comitato Italiano Paralimpico dall'articolo 27 comma 13 e' assegnato, ai sensi della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)" a "Special Olympics Italia" qualora lo stesso realizzi manifestazioni nel territorio regionale.

4. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport approva con propria determinazione il programma presentato.

Capo IX

Norme comuni

Art. 24

(Istruttoria e scadenza delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono effettuare direttamente domanda a partire dal 1o gennaio di ogni anno, rispettando tassativamente le scadenze indicate nei singoli Capi della presente legge.
2. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, in fase istruttoria delle domande, puo' richiedere l'integrazione della documentazione allegata alle istanze medesime; i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre le integrazioni richieste nei termini stabiliti dalla richiesta formulata dal Servizio stesso.
3. Le domande trasmesse oltre i termini prescritti sono escluse dai benefici regionali.
4. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello di presentazione delle domande, delibera la ripartizione dei contributi tra i beneficiari.

Art. 25

(Erogazione, riduzione o revoca)

1. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) e d) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attivita' svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarita' contabile ai sensi della [legge regionale 27 giugno 1986, n. 22](#) (Certificazione di regolarita' contabile per gli Enti beneficiari di contributi regionali) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore al doppio di quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile. Il contributo erogabile non puo' essere superiore al 50% delle spese riconosciute ammissibili, sostenute e documentate.
2. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, lettere e) ed h) inclusi nei rispettivi piani di riparto, e' subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale

rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto assegnato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.

3. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sulla manifestazione o sul convegno svolto, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari a quanto dichiarato in sede di domanda di contributo e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della [L.R. 22/1986](#) e s.m.i.. La rendicontazione di importo inferiore a quanto dichiarato determina una proporzionale riduzione dell'importo erogabile.

4. L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) inclusi nei rispettivi piani di riparto, non è subordinata alla presentazione di alcun giustificativo di spesa.

5. All'erogazione dei benefici regionali provvede il dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport.

6. In caso di mancata attuazione dei programmi e delle iniziative proposti oppure in caso di mancata presentazione, entro i termini indicati dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, di quanto previsto dalla normativa e richiesto dagli uffici, si provvede, con determinazione dirigenziale, alla revoca del contributo.

[Art. 26](#)

(Incompatibilità)

1. I soggetti beneficiari delle provvidenze economiche previste dalla presente legge non possono beneficiare di altre provvidenze economiche a carico del bilancio regionale per la medesima attività, iniziativa, manifestazione o convegno.

[Art. 27](#)

(Ripartizione percentuale)

1. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a) è pari al 2% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

2. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) è pari al 18% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

3. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera c) è pari al 10% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

4. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) è pari al 6% della disponibilità del relativo capitolo di bilancio.

5. La somma da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 11 e 12, il cui destinatario e' quello indicato all'articolo 3, comma 1, lettera e) e' pari al 5% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
6. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari all'8% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
7. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari al 10% della disponibilita' di bilancio.
8. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari al 6% della disponibilita' di bilancio.
9. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera f) e' pari all'1% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
10. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 16, i cui destinatari sono quelli indicati all'articolo 3 comma 1, lettera g), e' pari al 3% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
11. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 19, la cui competenza e' riservata direttamente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport, e' pari all'1% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
12. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), il cui destinatario e' il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) e' pari al 25% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
13. La somma da destinare agli interventi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), il cui destinatario e' il Comitato regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico, indicato all'articolo 3, comma 1, lettera h) e' pari al 5% della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio.
14. Qualora le richieste pervenute, per uno o piu' degli interventi contemplati nei precedenti commi del presente articolo, non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste, le somme non utilizzate possono essere destinate ad incrementare le percentuali assegnate agli altri interventi, con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Titolo II

Impiantistica Sportiva

Art. 28

(Interventi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene l'adeguamento, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti, nonche' la realizzazione di nuovi impianti sportivi, ivi inclusi gli impianti ed i siti per la pratica di sport naturalistici.

Art. 29
(Contributi)

1. In attuazione dei principi indicati all'articolo 28, la Giunta regionale, nell'ambito della disponibilit a prevista nello stanziamento del capitolo di bilancio afferente, e' autorizzata a:

- a) concedere contributi in conto capitale, fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile;
- b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell'abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l'Istituto convenzionato.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), la Regione e' autorizzata a stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.

3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonche' a garantire la migliore speditezza nelle attivita' poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 30.

4. Nel caso in cui le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo della dotazione finanziaria dello stanziamento di bilancio, le somme non utilizzate costituiscono un avanzo di gestione che torna nelle disponibilita' della Regione la quale ne dispone nell'esercizio successivo.

Art. 30
(Soggetti beneficiari)

1. Tra i possibili destinatari delle provvidenze indicate nel presente titolo, sono annoverati:

- a) I Comuni della Regione Abruzzo;
- b) I Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico;
- c) I Comitati provinciali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- d) Le Federazioni Sportive Nazionali, i Comitati o le Delegazioni Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
- e) I Comitati o le Delegazioni provinciali del Comitato Italiano Paralimpico.

Art. 31
(Modalita' di assegnazione e di erogazione dei contributi)

1. Le modalita' di assegnazione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 29 sono disciplinate da apposito e specifico bando pubblico approvato dalla Giunta regionale.

2. Il bando individua i beneficiari, fra quelli di cui all'articolo 30, e adotta i seguenti criteri minimi:
- a) 30% dello stanziamento di bilancio a favore di impianti per la pratica di sport naturalistici (arrampicata in sito naturale, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canottaggio, vela, pesca sportiva e sport naturalistici in genere);
 - b) 70% dello stanziamento di bilancio a favore degli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), con riserva minima del 50% per gli interventi di adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per il risparmio energetico e per l'adeguamento alle norme di sicurezza.
3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di sport procede alla revoca dei contributi concessi qualora non siano rispettati i tempi di realizzazione delle iniziative finanziate previsti dal bando.

Art. 32

(Uso pubblico)

1. I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con il presente Titolo devono garantire il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilita' dell'impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati, con atto deliberativo per i Comuni, ovvero con apposita dichiarazione d'impegno del legale rappresentante per tutti gli altri possibili beneficiari di cui all'articolo 30, comma 1, lettere da b) a e).
2. In caso di mutamento della destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze ottenute.
3. L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

Art. 33

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse le spese per lavori, le spese tecniche e le altre spese, nel rispetto del vigente Codice degli appalti e della vigente normativa in materia di lavori pubblici.
2. Con provvedimento di Giunta sono indicate le tipologie di spesa ammissibili, ai fini della concessione dei contributi di cui al Titolo II della presente legge.

Titolo III

Consulta regionale per lo sport

Art. 34

(Funzioni e competenze)

1. La Consulta regionale per lo Sport, di seguito denominata "Consulta", e' l'organo consultivo della Giunta regionale in materia di sport ed e' presieduta dall'Assessore regionale con delega allo Sport.
2. La Consulta ha il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri e proposte.

3. La Consulta ha sede e si riunisce nei locali della Giunta regionale in Pescara su convocazione del Presidente della Consulta, il quale fissa gli argomenti da discutere dandone comunicazione ai componenti.

4. La Consulta e' validamente costituita quando, in prima convocazione, sia presente almeno un terzo dei suoi componenti oppure, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Art. 35

(Composizione)

1. La Consulta e' cosi' composta:

a) dal Componente la Giunta regionale con delega allo Sport, in qualita' di Presidente, il quale, in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport;

b) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

c) dal Presidente pro tempore del Comitato Regionale Abruzzo del Comitato Italiano Paralimpico;

d) dal rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva presente nella Giunta regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

e) dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, previo assenso del Ministero competente;

f) da un rappresentante per ognuno degli Istituti Universitari Abruzzesi di Scienze Motorie;

g) da un rappresentante designato dall'A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;

h) dal Direttore del Dipartimento competente in materia di Sport o da suo delegato.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella ricompresa nella "fascia D" del CCNL vigente, individuato fra i dipendenti assegnati al Servizio della Giunta regionale competente in materia di Sport.

Art. 36

(Durata, nomina e sostituzioni)

1. La Consulta resta in carica per un periodo di tempo pari a quello della Legislatura regionale.

2. Ogni organismo rappresentato nella Consulta provvede a nominare e sostituire i propri rappresentanti, inviandone comunicazione al Presidente.

Art. 37

(Indennita')

1. La partecipazione alla Consulta e' a titolo gratuito, non sono previste indennita' ne' rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 38

(Disposizioni per il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato)

1. I contributi di cui alla presente legge, attribuiti a beneficiari che svolgono attività economica ed aventi natura di impresa, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 39

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle domande di cui agli articoli 5, 8, 12, 15, 18, 23 presentate a far data dal 1o gennaio 2018.

2. Alle domande di concessione di benefici per iniziative, manifestazioni e attività presentate nel corso del 2017 e rendicontate nel corso del 2018, continuano ad applicarsi le previsioni di cui alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 20](#) (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva) ed all'articolo 183 della [legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6](#) (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogati:

a) la [L.R. 20/2000](#);

b) l'articolo 183 della [L.R. 6/2005](#);

c) l'articolo 1, commi 17, 18, 19 e 20, della [L.R. 29 novembre 2002, n. 29](#) "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 - 1o Provvedimento di variazione e modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 maggio 2002, n. 7 (legge finanziaria regionale 2002)";

d) l'articolo 64 della [L.R. 17 aprile 2003, n. 7](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)";

e) l'articolo 175 della [L.R. 26 aprile 2004, n. 15](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)";

f) l'articolo 156 della [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)";

g) l'articolo 83 della [L.R. 25 agosto 2006, n. 29](#) "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1o Provvedimento di variazione";

- h) l'articolo 9 della [L.R. 4 dicembre 2006, n. 42](#) (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attivita' sportive);
- i) l'articolo 4 della [L.R. 11 agosto 2009, n. 15](#) (Emergenza terremoto 2009. Interventi in materia di TPL. Modifica LL.RR. nn. 6 e 7 del 30.4.2009 e L.R. n. 6/2005);
- j) l'[articolo 10 della L.R. 19 giugno 2012, n. 27](#) (Disciplina delle modalita' di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000);
- k) l'[articolo 12 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20](#) "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative".

2. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge.

[Art. 41](#)

(Norma finanziaria)

1. Le attivita' di cui al Titolo I trovano copertura sulla disponibilita' di cui al Capitolo 91502 dell'esercizio finanziario successivo all'annualita' di presentazione della relativa domanda.
2. Le attivita' di cui al Titolo II trovano copertura sulla disponibilita' di cui al Capitolo 92401 dell'esercizio finanziario relativo all'annualita' di pubblicazione del relativo bando.

[Art. 42](#)

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2017, n. 8**NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE**

Bollettino Ufficiale n. 152 del 31 maggio 2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità*
- Art. 2 - Funzioni della Regione*
- Art. 3 - Programmazione regionale*
- Art. 4 - Funzioni dei comuni e degli altri enti locali*
- Art. 5 - Contributi regionali*
- Art. 6 - Monitoraggio e ricerca*
- Art. 7 - Formazione*
- Art. 8 - Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica*
- Art. 9 - Conferenza sullo sport*
- Art. 10 - Dichiarazione di pubblica utilità*
- Art. 11 - Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante*
- Art. 12 - Sanzioni*
- Art. 13 - Affidamento degli impianti*
- Art. 14 - Clausola valutativa*
- Art. 15 - Lotta al doping*
- Art. 16 - Norme finanziarie*
- Art. 17 - Abrogazioni*
- Art. 18 - Disposizioni di prima applicazione e transitorie*
- Art. 19 - Entrata in vigore*

*Art. 1**Oggetto e finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi dell'Unione europea, riconosce il valore sociale della pratica sportiva in ogni sua forma espressiva come strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente nonché per la valorizzazione sociale ed economica dei territori, anche attraverso lo sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e) della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)).

2. La Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al superamento del disagio sociale, anche attraverso l'attuazione delle strategie sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di genere, culturali, turistiche e ambientali.

3. La Regione favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività motorie e sportive in ambienti sani e sicuri.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione:

- a) promuove l'attività degli enti locali e delle organizzazioni che operano in ambito sportivo senza fini di lucro, favorendone l'aggregazione organizzativa;
- b) favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il territorio regionale, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
- c) promuove attività e iniziative volte al sostegno dell'associazionismo sportivo, favorendo l'equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico;
- d) promuove le raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell'organizzazione e gestione della pratica sportiva;
- e) favorisce l'integrazione delle politiche sportive con quelle sociali, turistiche, culturali, economiche, ambientali e del benessere;
- f) promuove la realizzazione di grandi eventi sportivi, nonché di eventi di rilievo regionale o locale, idonei a creare occasioni di sviluppo per il territorio con importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche anche

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

avvalendosi delle proprie società in house;

g) promuove, in raccordo con gli enti locali, anche attraverso borse di studio, la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive della regione Emilia-Romagna;

h) promuove la diffusione delle attività sportive nelle scuole, sostenendo la cultura dell'attività motoria e ricreativa in accordo con le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche incentivando il rapporto con le associazioni e le società sportive dilettantistiche del territorio.

5. Ai fini della presente legge per attività motoria e sportiva si intende qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione, sia essa organizzata o meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali e ogni forma di attività fisica, svolta anche in modo sistematico e continuativo, secondo le norme previste da specifiche discipline.

6. Sono escluse dai benefici della presente legge le attività svolte in ambito professionistico.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di sport:

a) promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, anche contrastandone l'abbandono precoce, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le federazioni riconosciute, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le istituzioni scolastiche;

b) promozione, in collaborazione con gli enti locali, della cultura dello sport, anche come elemento d'inclusione sociale, e dell'accessibilità, anche gratuita, delle strutture sportive e dei loro servizi, con particolare attenzione alle persone in condizione di fragilità;

c) promozione e tutela della salute dei praticanti l'attività sportiva, anche attraverso la prevenzione e il contrasto all'abuso di sostanze dirette a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva;

d) diffusione della cultura della legalità nello sport e del suo valore educativo, adottando misure necessarie per contrastare ogni forma di violenza, discriminazione e sfruttamento e ogni connessione con fenomeni che inducano al gioco d'azzardo patologico;

e) sostegno d'interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l'integrazione fra istituzioni locali, Sistema sanitario regionale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di stili di vita salutari;

f) programmazione regionale del fabbisogno degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva al fine di favorire la loro effettiva fruizione da parte delle persone, la perequazione della dotazione di impianti sportivi nel territorio regionale, il miglioramento e la qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;

g) promozione, in collaborazione con i comuni, dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive e dei loro servizi da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche;

h) incentivazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, dell'accesso al credito per gli impianti e gli spazi sportivi da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso la costituzione di consorzi fidi o di fondi di garanzia oppure tramite l'accesso ad appositi fondi già in essere a favore dei soggetti che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge;

i) sostegno alla formazione e qualificazione degli operatori;

j) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, d'iniziative e convenzioni finalizzate all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;

k) organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport anche con il coinvolgimento dell'Università.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, approva il Piano triennale regionale per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, di seguito denominato Piano triennale dello sport, di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'Assemblea legislativa regionale approva altresì una Carta etica su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza sullo sport di cui all'articolo 9, attuando, tra l'altro, i principi di cui al comma 1, lettera d).

4. Le funzioni regionali di cui al comma 1 sono realizzate anche attraverso campagne d'informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico e sociale delle persone nonché per la diffusione e il corretto esercizio delle attività sportive.

5. La Regione, per la realizzazione delle campagne d'informazione di cui al comma 4, può avvalersi della collaborazione di comuni e loro unioni, aziende sanitarie, CONI, CIP ed enti e associazioni ad essi affiliati, associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Programmazione regionale

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale dello sport con cui, sulla base di un'analisi della situazione generale del territorio in materia, come risultante anche dalle

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

precedenti programmazioni, individua gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione dell'attività motoria e sportiva.

2. Il Piano triennale dello sport detta, in particolare, indirizzi per:

- a) la realizzazione di sinergie fra le politiche per la promozione delle attività motorie e sportive, in particolare con quelle di promozione e tutela della salute, benessere, integrazione sociale, anche a favore delle persone con disabilità, sviluppo economico e attrattività turistica, armonioso sviluppo urbano, culturale e ambientale del territorio;
- b) la programmazione degli interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva e degli spazi destinati alla pratica motoria e sportiva, nonché per l'incentivazione dell'accesso al credito.

3. La Giunta regionale realizza le linee del Piano triennale dello sport approvando gli interventi attuativi.

4. In particolare la Giunta individua le misure di sostegno per:

- a) iniziative di promozione dell'avviamento alla pratica sportiva e alle attività formative degli operatori;
- b) interventi volti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica;
- c) interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione dell'impiantistica sportiva e degli spazi per attività motorie, sportive e di sviluppo della wellness valley, di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) interventi diretti alla promozione delle attività sportive e motorie per le persone con disabilità;
- e) progetti di attività motorie e sportive e manifestazioni sportive rilevanti per il territorio.

5. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi, ricerche e attività di divulgazione.

Art. 4

Funzioni dei comuni e degli altri enti locali

1. I comuni e le loro unioni, istituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), partecipano alla definizione del Piano triennale dello sport tramite il Consiglio delle autonomie locali.

2. Gli enti locali competenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano la propria programmazione alle esigenze di adeguata dotazione di impianti sportivi, di aree urbane e di spazi naturali da destinare alle attività motorie e sportive, assicurandone la valorizzazione.

3. I comuni svolgono le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 11, commi 1, 4, 6, 7 e 8 e comminano le sanzioni di cui all'articolo 12 secondo le direttive regionali emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 9.

Art. 5

Contributi regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concede contributi, nell'ambito delle proprie funzioni, a seguito di avviso pubblico che definisce:

- a) i soggetti ammissibili al contributo;
- b) gli interventi e le iniziative finanziabili;
- c) i criteri per l'attribuzione dei contributi;
- d) la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli.

2. Possono beneficiare dei contributi regionali i seguenti soggetti:

- a) gli enti locali ed altri soggetti pubblici;
- b) le istituzioni scolastiche riconosciute dal competente ministero;
- c) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)), e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)), che abbiano, fra le attività statutarie, la promozione della pratica motoria e sportiva;
- d) le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI e del CIP e le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- e) soggetti privati organizzatori di eventi sportivi rilevanti per il territorio regionale.

3. Per interventi urgenti o iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo, sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni, a concedere specifici contributi.

4. Al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli impianti sportivi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali, individuati sulla base di specifica valutazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati.

5. Con specifico riferimento agli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

concessione dei contributi.

Art. 6

Monitoraggio e ricerca

1. La Regione, anche nell'ambito delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), esercita le funzioni di osservatorio del sistema sportivo regionale, mediante la raccolta di informazioni e dati, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport e una costante informazione agli enti ed agli operatori del settore, anche in collaborazione con:

- a) gli enti locali;
- b) il CONI ed il CIP;
- c) gli enti di promozione sportiva;
- d) altri enti pubblici e privati.

2. Per l'attuazione del comma 1 la Regione promuove altresì studi e ricerche, i cui risultati possono essere inseriti nel Programma statistico nazionale e sono inseriti nel Programma statistico regionale, ed attività di divulgazione, anche con riferimento al monitoraggio sull'efficacia degli interventi di promozione dell'attività motoria e sportiva e sull'adeguatezza dei relativi interventi pubblici.

3. I soggetti destinatari di finanziamenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività di osservatorio.

4. La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dati personali.

Art. 7

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, il CONI e il CIP, gli enti di promozione sportiva, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione nonché con gli enti e le organizzazioni che si occupano di attività motoria e sportiva, promuove attività educative, formative e di aggiornamento finalizzate a:

- a) sensibilizzare la popolazione alle tematiche relative al diritto universale allo sport, al corretto svolgimento delle attività motorie e sportive, alla correlazione tra sport, prevenzione e benessere psico-fisico e sociale della persona nonché all'esercizio dello sport in sicurezza;
- b) incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l'approccio alla disabilità.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b) la Regione promuove, in accordo con i soggetti competenti, anche la formazione degli operatori all'uso del defibrillatore automatico esterno (DAE).

Art. 8

Promozione delle attività motorie e sportive nell'organizzazione dell'attività didattica

1. La Regione riconosce nella scuola, oltre che nell'associazionismo sportivo e nelle società sportive dilettantistiche, la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi della pratica motoria e sportiva come occasione di socialità, confronto e miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di promozione e tutela della salute.

2. La Regione favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche all'interno del sistema educativo d'istruzione e formazione, a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 11, anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo l'educazione e l'avvicinamento degli individui in età scolare a un'attività motoria, nell'ambito della più ampia offerta sportiva, anche attraverso forme di collaborazione tra scuola, società sportive dilettantistiche ed associazionismo sportivo.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) le tipologie d'iniziative ammesse al contributo sono:

- a) partecipazione a progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in collaborazione con il CONI;
- b) progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità;
- c) partecipazione a progetti scolastici relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati allievi con disabilità.

Art. 9

Conferenza sullo sport

1. La Giunta regionale istituisce la Conferenza sullo sport, nominata dal Presidente della Giunta regionale, quale organo consultivo per le attività della Regione oggetto della presente legge, con particolare riferimento a quelle di programmazione, tutela delle persone, monitoraggio e ricerca.

2. Sono membri della Conferenza:

- a) il Presidente della Regione, o un suo delegato, che la presiede;
- b) quattro rappresentanti degli enti locali, di cui uno delle unioni di comuni, designati dal Consiglio delle

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

autonomie locali;

c) un rappresentante designato dal CONI regionale;

d) un rappresentante designato dal CIP regionale;

e) due rappresentanti designati dagli enti di promozione sportiva;

f) un rappresentante delle università attive sul territorio regionale designato dalla Conferenza Regione - università, istituita ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);

g) un rappresentante designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale.

3. La Conferenza dura in carica per tutta la durata della legislatura regionale e la partecipazione ai lavori non comporta compensi o rimborsi a carico della Regione ad alcun titolo.

4. Possono essere invitati, altresì, altri soggetti a fronte di ulteriori esigenze di approfondimento.

Art. 10

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Gli impianti sportivi ammissibili a contributo e inseriti nelle graduatorie, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ancorché non finanziati, sono considerati opere destinate a servizi d'interesse generale.

2. L'approvazione del progetto, definitivo o esecutivo, per la costruzione da parte di enti pubblici degli impianti sportivi di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità a condizione che l'opera sia conforme alla pianificazione urbanistica vigente o che la procedura di approvazione determini la relativa conformazione dei piani urbanistici. Tale effetto dichiarativo cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

Art. 11

Assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante

1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.

2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Per l'esercizio di attività motorie e sportive finalizzate a contribuire a un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico e miglioramento dell'efficienza fisica delle persone che si svolgono in strutture aperte al pubblico, è necessario aver acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato al quale viene affidato il coordinamento delle attività svolte e la verifica della loro corretta applicazione.

5. Dei nominativi dell'istruttore qualificato e di quelli di specifica disciplina deve essere data adeguata pubblicità.

6. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente ministero;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP ed esercitate senza finalità agonistiche, quali ballo e danza, non ricomprese nella disciplina della federazione nazionale competente, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

7. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 le attività sportive agonistiche disciplinate dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

8. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

9. Al fine dell'applicazione dei commi 1, 4, 6 e 7 la Regione Emilia-Romagna emana specifiche direttive.

Art. 12

Sanzioni

1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 per l'avvio dell'attività, la mancata nomina di un operatore qualificato o di specifica disciplina comporta l'erogazione di una sanzione, da parte del comune territorialmente competente, per una somma da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro. Tali risorse sono destinate al sostegno dello sport dilettantistico.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. L'accertamento circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4, 6 e 7 è effettuato secondo le prescrizioni contenute nelle direttive regionali di cui all'articolo 11, comma 9.

Art. 13

Affidamento degli impianti

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.
2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:
 - a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;
 - b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;
 - c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;
 - d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.
3. Ai fini dell'applicazione dei principi stabiliti dai commi 1 e 2 la Regione individua linee guida contenenti migliori pratiche, non vincolanti, al fine della loro promozione sul territorio, nonché le correlate definizioni applicative.

Art. 14

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare, con cadenza triennale, una relazione sulle attività poste in essere ai sensi della presente legge, finalizzata a valutare lo stato della sua attuazione e i risultati conseguiti nel favorire la diffusione della pratica sportiva.
2. La relazione deve contenere dati e informazioni con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - a) attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3;
 - b) descrizione dei progetti e delle iniziative finanziate dalla Regione, con indicati i soggetti destinatari e l'ammontare dei contributi concessi;
 - c) sintesi degli interventi attivati per la diffusione e qualificazione degli impianti e degli spazi destinati all'attività sportiva;
 - d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
 - e) sintesi degli interventi attivati per il contrasto agli stereotipi e alla violenza nello sport e al potenziamento delle pari opportunità in ambito sportivo.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti e gli operatori del settore attuatori e destinatari degli interventi della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 15

Lotta al doping

1. La Regione riconosce il doping quale pratica negativa nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove la salute individuale e collettiva nel rispetto della normativa approvata dall'Agenzia mondiale anti doping (WADA-AMA) e ne contrasta la diffusione anche attraverso il Centro regionale antidoping e la Consulta regionale per la lotta al doping.
2. Le organizzazioni e i soggetti che siano stati riconosciuti responsabili in via definitiva in giudizio di aver indotto o favorito l'assunzione di sostanze dopanti individuate dalla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sono soggetti alla revoca dei contributi eventualmente concessi dalla Regione per l'evento o l'attività nell'ambito del quale si è verificato l'episodio sanzionato in giudizio, né possono accedervi per i cinque anni successivi alla condanna.

Art. 16

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport), nell'ambito della Missione 6 "Politiche giovanile, sport e tempo libero" - Programma 1 "Sport e Tempo Libero" del bilancio di previsione 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

3. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 17

Abrogazioni

1. La legge regionale n. 13 del 2000 e la legge regionale 6 luglio 2007, n. 11 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali) sono abrogate.

Art. 18

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

1. In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce:

a) modalità, per l'anno 2017, per la concessione di contributi per la promozione della pratica sportiva, nelle more dell'adozione del Piano triennale dello sport;

b) specifiche direttive di cui all'articolo 11, commi 1, 6 e 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Legge regionale Basilicata 1 dicembre 2004, n. 26

"Nuove norme in materia di Sport".

B. U. Regione Basilicata N. 87 del 06 dicembre 2004

**TESTO AGGIORNATO E COORDINATO
con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28
(B.U. n. 60 del 31 dicembre 2007)**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI

Art. 1 Finalità

1. La Regione Basilicata, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1999, n.7, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie, e riconoscendo nello sport un importante componente della vita sociale e culturale dei cittadini della Basilicata, concorre alla promozione, al sostegno e alla diffusione della pratica sportiva, anche per favorire il benessere della persona, e alla realizzazione e gestione di un razionale sistema di impianti e di attrezzature sportive indispensabili mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Obiettivi

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di nuovi impianti, ristrutturazione, adeguamento miglioramento e potenziamento delle attrezzature sportive, anche nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;
- b) ristrutturazione, ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento alle norme di sicurezza e quelle sulle barriere architettoniche;

- c) valorizzazione dello sport quale strumento di integrazione sociale, di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all'aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell'ambiente naturale;
- d) sostegno alle iniziative e alle manifestazioni promosse dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive ad essi affiliate;
- e) tutela e sostegno del libero associazionismo sportivo finalizzato ad interventi di socializzazione ed aggregazione comunitaria;
- f) sostiene la pratica sportiva nelle sue diverse articolazioni;
- g) ricerca di forme di collaborazione per promuovere e sostenere la pratica e la diffusione di attività motorie e sportive, incentivando l'interazione tra scuola, enti locali, CONI, federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni sportive ad essi affiliate;
- h) favorisce, attraverso apposite convenzioni, l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti, siano essi scolastici che pubblici o privati, al fine di poter soddisfare correttamente la domanda di pratica sportiva;
- i) favorisce o promuove la formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale ed educativo;
- l) provvede alla tutela sanitaria di coloro che praticano attività motoria e sportiva ai sensi della Legge Regionale 2 dicembre 1996, n.59;
- m) promuove la pratica sportiva tra i minori, gli anziani, le persone con diverse abilità e le famiglie in condizioni di disagio socio-economico, anche attraverso l'erogazione di appositi sussidi;

Art. 3 **Funzioni della Regione**

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport :

- a) adotta il piano regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
- b) adotta il piano annuale;
- c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano triennale regionale, anche mediante la rilevazione ed

- elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive;
- d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
 - e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche;
 - f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
 - g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale;
 - h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
 - i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti lo sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;
 - l) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo;
 - m) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive;
 - n) promuove, programma e determina gli obiettivi ed i criteri dell'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché delle società ed associazioni sportive ad essi affiliate.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province partecipano alla concertazione del piano triennale di cui al successivo art.9.

2. Le Province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale regionale:

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;

- b) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante l'incentivazione di forme sovracomunali di gestione di impianti sportivi;
- c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendo in primo luogo la lotta al doping;
- d) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
- e) realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport in ambito provinciale in conformità alla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

Art. 5 Funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano triennale e in quello annuale:

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive, provvedono alla realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale. Provvedono altresì alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante convenzioni da stipularsi prioritariamente con società e associazioni sportive dotate di personalità giuridica affiliate al CONI ed accreditate (o i cui soci siano aggreditati) nella medesima disciplina sportiva, nonché con soggetti privati;
- b) promuovono e attivano forme di collaborazione sovracomunale con altri Enti Locali e soggetti privati per la realizzazione o gestione di impianti di natura comprensoriale e per la promozione dello sport;
- c) forniscono alla Regione i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.

TITOLO II COMMISSIONE REGIONALE PER LO SPORT

Art. 6 Composizione

1. È costituita con D.P.G. la Commissione regionale per lo sport.

2. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta:
- a) dall'Assessore regionale delegato allo sport;
 - b) da tre amministratori comunali designati dall'A.N.C.I., di cui almeno uno in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.
 - c) dai Presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;
 - d) da un amministratore di Comunità montana designato dall'U.N.C.E.M.;
 - e) dal direttore generale o suo delegato del dipartimento sicurezza e solidarietà sociale;
 - f) dal presidente regionale C.O.N.I.;
 - g) dai presidenti provinciali C.O.N.I.;
 - h) da un esperto di medicina sportiva designato dalla Federazione medici sportivi;
 - i) dai Presidenti delle Federazioni sportive regionali o loro delegati;
 - l) da un rappresentante dell'Istituto di Scienze Motorie operante in Basilicata;
 - m) da un rappresentante per ciascuno degli Enti di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. che abbiano una presenza diffusa sul territorio regionale e un minimo di 300 iscritti. Tale condizione e' certificata dal C.O.N.I. regionale;
 - n) da un rappresentante regionale della Commissione impianti sportivi del C.O.N.I.;
 - o) da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata - Direzione Generale della Basilicata.
3. La Commissione, dopo l'insediamento, nomina al proprio interno un comitato esecutivo di non più di sette membri, a supporto del proprio lavoro.
4. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario regionale designato dal Presidente della Giunta Regionale.
5. I soggetti di cui alle precedenti lettere i) e m) ad ogni rinnovo della commissione devono far pervenire all'assessorato allo sport apposita istanza con l'indicazione del componente da nominare.
6. La Commissione dura in carica 5 anni e decade con il rinnovo del Consiglio regionale.

7. I rappresentanti degli enti ed organismi che compongono la Commissione devono essere designati entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale neo-eletto.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma, la Commissione regionale per lo sport potrà essere costituita ed esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

9. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione rappresentanti di amministrazioni, enti, associazioni ed esperti.

Art. 7 **Compiti della Commissione**

1. La Commissione, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale o di propria iniziativa, esprime pareri e formula proposte, con particolare riferimento:

- a) ai piani triennali di intervento;
- b) al piano annuale esclusivamente quando questo apporta variazioni al programma triennale;
- c) alla promozione e all'aggiornamento di rilevazioni conoscitive sullo stato attuale e sul prevedibile fabbisogno regionale di impianti ed attrezzature sportive;
- d) alle proposte relative alle iniziative di cui alla presente legge;

2. La Commissione regionale dello sport si avvale della collaborazione degli uffici della Regione e degli Enti locali.

Art. 8

1. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno sette componenti. Essa ha sede in Potenza nei locali messi a disposizione dalla Giunta regionale.

2. La seduta è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione basta la presenza di sette componenti.

3. Ai componenti la Commissione spettano le indennità fissate dalla legge regionale 19 ottobre 1973, n.29, come modificata dalla legge regionale 29 agosto 1983, n.27. **(1)**

4. Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico del bilancio della Regione. **(1 bis)**

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 9 Programma triennale

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 31 marzo un programma triennale per lo sviluppo dello sport per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

2. Il programma in armonia con le previsioni finanziarie del bilancio pluriennale e sulla base di una verifica sullo stato di fatto degli impianti e delle attrezzature sportive pubbliche e private, e delle attività sportive praticate nel contesto regionale prevede: a) l'indicazione dei criteri e delle priorità degli interventi per l'incremento degli impianti e delle attrezzature sportive per migliorarne l'uso; b) l'indicazione di criteri che mirino a riequilibrare i diversi settori di attività e le aree del territorio regionale per dotarle di strutture di base e polivalenti; c) termini, modalità e contenuti dei finanziamenti in favore dei sodalizi sportivi; d) l'analisi conoscitiva dei servizi sportivi pubblici e privati, nonché delle attività sportive praticate nel territorio regionale; e) gli indirizzi, i criteri per la concessione dei contributi per la gestione degli impianti; f) gli interventi previsti per il sostegno delle attività sportive nelle sue varie articolazioni; g) i provvedimenti per favorire la pratica sportiva per i bambini, gli anziani, le donne e le persone con diverse abilità; h) i provvedimenti attinenti la medicina dello sport; i) termini, modalità e contenuti della richiesta di finanziamento.

3. Il programma precisa, inoltre, la tipologia delle iniziative da ammettere a contributo, tenendo in conto l'entità dello stanziamento previsto per l'attuazione del programma e degli obiettivi da conseguire.

4. Il programma definisce per tipologia d'intervento, i soggetti destinatari, i massimali di contributo, le premialità, le modalità di accesso ai benefici e le cause di esclusione, riduzione e revoca dei contributi.

5. Per le contribuzioni di cui alla presente legge il piano stabilisce la cumulabilità con le provvidenze concesse per le stesse finalità dall'Amministrazione regionale o da altri Enti Locali.
6. Per quanto attiene alle sponsorizzazioni il piano valuta le necessità pubblicitarie regionali e propone l'intervento pubblicitario nel settore sportivo.
7. La Regione può avvalersi per la redazione del Piano triennale della consulenza tecnica del CONI.
8. Il Programma triennale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10 **Piano annuale**

1. Sulla base del Programma triennale, la Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, approva entro il 30 giugno di ogni anno un Piano annuale degli interventi.
2. Il Piano annuale definisce, altresì in modo dettagliato:
 - a) le tipologie di impianti e le attività ammesse ai benefici; b) i tempi entro i quali devono essere presentate le istanze per accedere ai benefici di cui alla presente legge, la documentazione da allegare, le modalità per l'istruttoria e per la liquidazione dei contributi; c) il procedimento amministrativo per accedere ai benefici e le modalità di concessione; d) gli obblighi sulla destinazione degli impianti finanziati ai sensi della presente legge; e) le garanzie da prestare nel caso di erogazione di anticipazioni; f) ogni altro adempimento utile a determinare i provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente legge.
3. Il Piano Annuale è pubblicato sul B.U.R. della Regione Basilicata.

TITOLO IV MISURE DI SOSTEGNO

Art. 11 **Impianti sportivi**

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, in armonia con gli indirizzi previsti dal Programma triennale, di cui al precedente art. 2, la Regione concede contributi:

- a) in conto interessi per interventi intesi a costruire, ampliare, adeguare ed attrezzare strutture ed impianti sportivi sia pubblici che privati ad uso pubblico;
- b) in conto capitale fino all'80 per cento e per un massimo di 100.000 euro per interventi di infrastrutturazione, ristrutturazione ed opere complementari intesi ad assicurare la fruibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche;
- c) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici affidati in gestione a soggetti privati con apposita convenzione non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore all'importo massimo di 20.000 euro;
- d) per spese di funzionamento di impianti sportivi pubblici gestiti direttamente dagli Enti Locali. Il contributo sarà pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, in ogni caso, non superiore a 10.000 euro. E' data priorità nella concessione dei contributi ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e, successivamente, agli Enti che gestiscono gli impianti in forma sovracomunale.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla precedente lett. a) la Regione stipulerà apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione, alle migliori condizioni, di prestiti a tasso agevolato, concorrendo con propri fondi all'abbattimento del tasso d'interesse, nella misura massima del 50 per cento rispetto al tasso convenuto per le operazioni di mutuo.

Art. 12

Utilizzazione di impianti sportivi

1. Le province, i comuni e le autorità scolastiche possono stipulare convenzioni per una più efficace utilizzazione degli impianti sportivi presenti sul territorio. Sono prioritariamente agevolate la gestione delle strutture e delle attività sportive effettuate in forma sovracomunale.

2. Le province ed i comuni possono coadiuvare l'autorità scolastica ed i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.

3. Al fine di favorire l'utilizzazione di impianti sportivi, previa stipula della convenzione di cui al presente articolo, la Regione concede

contributi agli enti locali nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. Sono prioritariamente sostenute le forme di gestione degli impianti sportivi che prevedono particolari riduzioni per i minori, gli anziani, le persone diversamente abili.

Art. 13

Interventi a favore dell'attività sportiva scolastica

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo dell'attività ludico - sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti in Basilicata di idonei finanziamenti destinati ad un significativo miglioramento dell'offerta motorio - sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extraregionale.

2. Dette provvidenze, concesse fino al 50 per cento della spesa ammissibile, hanno carattere forfettario e vengono erogate sulla base di programmi annuali di attività redatte dalle istituzioni scolastiche interessate.

3. Nel caso in cui siano state stipulate convenzioni ai sensi del precedente articolo 12, le provvidenze possono essere concesse fino alla copertura dell'80 per cento delle spese ammissibili.

Art. 14

Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali

1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino un alto indice di promozionalità, localizzate nel territorio regionale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale concede contributi a favore di enti locali, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio lucano, società ed associazioni sportive di carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva o alle istituzioni scolastiche.

3. L'entità dei contributi, che non devono superare il 60 per cento della spesa ammissibile, è determinata nel programma annuale di cui all'articolo 10, in relazione al carattere nazionale o internazionale delle manifestazioni, della loro importanza e dei costi di allestimento e di realizzazione.

4. La Giunta Regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a concedere contributi, nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili e senza pregiudizio per l'ordinaria programmazione degli interventi, per l'organizzazione di manifestazioni sportive straordinarie ad alto tasso tecnico e promozionale, che non presentino carattere di ripetitività annuale e che, comunque, non ricadano nella previsione programmatica del precedente comma 1.

5. La quota riservata all'intervento di cui al precedente comma 4 non può eccedere il 40 per cento dello stanziamento globale destinato alle iniziative in argomento.

Art. 15

Contributi per la partecipazione a campionati nazionali

1. La Regione concorre nell'abbattimento del costo sostenuto dai sodalizi sportivi lucani non iscritti a leghe professionistiche e dalle federazioni regionali del CONI che partecipano ai campionati italiani per rappresentative regionali per la partecipazione a campionati nazionali federali a squadre che comportino trasferte plurime in territorio extraregionale o singole con gare di andata e ritorno.

2. L'intervento regionale ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili e specificate nel piano annuale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati, fino al 50 per cento, a titolo di acconto a seguito della comprovata iscrizione al campionato.

Art. 16

Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con il CONI regionale, con le federazioni sportive e con gli enti di promozione sportiva, con le società e le associazioni sportive ad essi affiliate, finalizzate alla conoscenza, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed economico della regione.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la Regione può stipulare accordi di sponsorizzazione unica o parziale. Con la sponsorizzazione unica il sodalizio beneficiario si obbliga a mantenere per tutta la stagione sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumerne degli altri. Con la sponsorizzazione parziale gli impegni

contrattuali vengono definiti dalla Giunta regionale con riferimento a parti della stagione sportiva o consentendo ulteriori sostegni da parte di terzi.

3. E' condizione essenziale per l'ammissione agli interventi di sostegno regionali che i campionati si svolgano in tutto o in parte in territorio extraregionale, e che le manifestazioni organizzate in Basilicata siano di interesse nazionale o internazionale.

Art. 17

Buoni sport

1. La Regione concede prioritariamente ai minori, agli anziani, alle persone diversamente abili delle famiglie in condizioni di disagio economico, appositi contributi consistenti in buoni, denominati buoni sport, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute per praticare l'attività sportiva.

2. I buoni sport possono essere spesi presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici e/o privati.

3. I criteri, l'ammontare e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei buoni sport sono definiti nell'ambito del piano annuale di cui all'articolo 10.

Art. 18

Iniziative per il sostegno al merito sportivo

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale ed internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di: a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali o internazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO); b) borse al merito sportivo forfetarie per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale od internazionale.

3. Il piano triennale definisce l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione.

Art. 19

Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone diversamente abili, sono concessi contributi: a) alle società sportive ed alle associazioni operanti nelle attività sportive per disabili affiliate o riconosciute dalla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD); b) al comitato regionale della FISD; c) alle società sportive ed alle associazioni che operano con continuità nelle attività sportive per disabili, affiliate e riconosciute dagli enti di promozione sportiva; d) alle organizzazioni ed alle associazioni accreditate da organizzazioni internazionali riconosciute dal CIO.

2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare: a) spese di trasporto e di sostegno relative all'attività sportiva di atleti portatori di handicap; b) spese per l'acquisto di speciali attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività sportive; c) spese per la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati; d) manifestazioni sportive che abbiano per scopo l'abilitazione, il miglioramento delle condizioni e la piena integrazione nella società delle persone diversamente abili con deficit mentale, fisico e sensoriale; e) attività di studio, ricerca e sperimentazione, con particolare riferimento all'individuazione di tecnologie avanzate; f) altre iniziative, quali mostre, convegni e seminari di particolare rilevanza.

3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici.

Art. 20

Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport

1. E' costituito il Centro Regionale di Promozione ed orientamento allo Sport.

2. Il centro si occuperà: a) dell'organizzazione di convegni e seminari sulla problematica sportiva finalizzati alla promozione ed orientamento allo sport; b) di ricerche e sperimentazioni volte a migliorare la pratica sportiva; c) della formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di attività sportive; d) della formazione fisico - sportiva; e) dei processi di promozione volti alla diffusione dello sport tra i giovani; f) attiverà sinergie tra le istituzioni scolastiche, CONI, enti al fine di attivare progetti, anche sperimentali, finalizzati alla promozione, orientamento e diffusione dello sport; g) potrà accogliere, d'intesa con il CONI regionale,

la scuola regionale del Comitato. h) il Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport deve essere diretto da persone di comprovata esperienza sportiva.

3. La Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge redige e propone al Consiglio Regionale, che lo approva, un piano con il quale vengono stabilite le modalità di costituzione del Centro Regionale di Promozione ed Orientamento allo Sport, nonché le modalità di realizzazione e gestione.

Art. 21

Registro regionale dei sodalizi sportivi

1. Al fine di una migliore conoscenza della dimensione e dell'articolazione del fenomeno sportivo, la Regione costituisce il registro regionale delle società e delle associazioni sportive distinto per settore di attività.

2. Possono essere registrati tutti i sodalizi operanti in Basilicata. La richiesta deve contenere tutti gli elementi utili alla identificazione e classificazione.

3. I sodalizi utilmente iscritti al registro potranno accedere ai patrocinî regionali, all'assegnazione di trofei e, a parità di condizioni potranno beneficiare di priorità.

4. La Giunta Regionale con propria deliberazione, sentito il CONI regionale, regolamenterà la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento del registro.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi tutti i procedimenti avviati con le Leggi regionali abrogate. In sede di prima applicazione il nuovo piano triennale è adottato dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il piano annuale entro due mesi dalla data di pubblicazione del piano triennale.

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse rese annualmente disponibili ed allocate sulla U.P.B. 0860.03, 0860.04 e 0860.06 del Bilancio di Previsione, nonché con quelli rivenienti da finanziamenti dello Stato e della Unione Europea, aventi la medesima finalità.

Art. 24

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare: - la legge regionale 14 giugno 1977, n.20; la legge regionale 12 aprile 1985, n.18; la legge regionale 21 marzo 1994, n.18; l'art.20 della L.R. 31 gennaio 2002, n.10.

Art. 25

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

NOTE:

1) Comma abrogato dall'art. 49, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28;

1bis) comma abrogato dall'art. 49, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28

L.R. 28 dicembre 2007, n. 28